



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 dicembre 2021:

LEGGE 22 dicembre 2021 n.207

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 E BILANCI PLURIENNALI 2022/2024

CAPO I

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 1

(Convenzionamenti per prestiti agevolati)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per l'esercizio 2022, con gli istituti di credito disponibili per l'erogazione dei prestiti a tasso agevolato di cui ai punti seguenti, nei limiti in essi previsti, con imputazione degli oneri conseguenti a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, sui pertinenti capitoli di spesa:
 - a) convenzionamenti agevolati per l'agricoltura di cui alla Legge 11 marzo 1981 n.22 e alla Legge 20 settembre 1989 n.96, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 1.900.000,00. Avranno priorità all'accesso al convenzionamento agevolato gli agricoltori che utilizzino il metodo dell'agricoltura biologica o comunque escludano l'utilizzo di pesticidi, fertilizzanti e altri prodotti chimici;
 - b) convenzionamenti agevolati per gli studenti di cui alla Legge 21 gennaio 2004 n.5 e al Decreto Delegato 26 settembre 2013 n.126, fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 155.000,00;
 - c) convenzionamenti agevolati per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 154 della Legge 14 dicembre 2017 n.140, fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 350.000,00;
 - d) convenzionamenti agevolati alle imprese per la ricerca di cui alla Legge 27 gennaio 2006 n.19 e al Decreto Delegato 1 dicembre 2006 n.126, modificato con Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.126 e Decreto Delegato 10 marzo 2008 n.44, fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.000.000,00 dando la priorità, nel Programma Quinquennale per la Ricerca di cui all'articolo 4 della Legge 27 gennaio 2006 n.19, a quelle imprese impegnate nella riprogettazione

dei materiali prodotti in vista della loro totale recuperabilità, nell'efficienza dell'utilizzo delle risorse e nella prevenzione della produzione di rifiuti;

- e) convenzionamento per credito agevolato alle imprese di cui al Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 e sue successive modifiche fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.000.000,00. Gli oneri relativi agli interessi passivi, per l'esercizio 2022, trovano imputazione sul capitolo 2-4-7226 "Contributi in conto interessi e in conto canoni per interventi a sostegno delle attività economiche". Sul predetto capitolo trovano imputazione anche gli oneri di cui all'articolo 4, lettera d), della Legge 4 dicembre 2015 n.178, gli oneri di cui all'articolo 30 del Decreto Delegato 10 novembre 2014 n.187 e gli oneri di cui all'articolo 11 del Decreto Delegato n.162/2015 e successive modifiche;
- f) gli oneri per l'esercizio 2022 per il contributo in conto interessi a carico dello Stato di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44 trovano imputazione sul capitolo 2-3-7435 "Contributo a carico dello Stato sugli interessi per prestiti di edilizia ed eliminazione barriere architettoniche". Sul capitolo trovano imputazione anche gli oneri relativi ai prestiti pregressi.
2. Ai sensi dell'articolo 9 della Legge 3 agosto 2009 n.109 sul capitolo 2-4-7227 "Contributi in conto interessi e in conto canoni per Credito Agevolato straordinario a sostegno delle attività economiche (Legge n.109/2009)" per l'esercizio finanziario 2022 è stanziato l'importo di euro 70.000,00, per gli oneri relativi ai prestiti pregressi.
3. Sui capitoli 2-4-7225 "Finanziamento interventi comparto turistico – commerciale" e 2-4-7220 "Contributo in c/to interessi per crediti agevolati alle imprese (L. n.139/1985 - L. n.13/1993 - L. n.35/1996) e incentivi finanziari ex articolo 6, Legge n.134/1997" continuano a trovare imputazione gli oneri relativi ai prestiti pregressi.
4. Allo scopo di promuovere il recupero e la valorizzazione dei centri e nuclei storici, degli edifici di rilevante interesse storico, ambientale e culturale nonché dei manufatti ubicati nel Sito UNESCO, gli effetti del Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.86 e del Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.87 sono prorogati all'anno 2022; a tale scopo il termine di presentazione delle domande per il godimento dei benefici in esso previsti è stabilito al 31 ottobre 2022.
5. Lo stanziamento previsto sul capitolo 2-5-6640 "Contributo a carico dello Stato sugli interessi e prestiti per il recupero di Centri e Nuclei Storici" è, altresì, volto a finanziare i residui oneri relativi ai contributi in conto interessi a carico dello Stato per i prestiti pregressi relativi al recupero del Nucleo Storico di Montegiardino.
6. Le convenzioni stipulate ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 della Legge 15 dicembre 1994 n.110 e del Decreto - Legge 19 Marzo 2018 n.30, già prorogate al 31 dicembre 2021 con il comma 6 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2020 n.223, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2022 fatto salvo quanto previsto in materia di decadenza dall'assegnazione dall'articolo 4 del Decreto - Legge 19 marzo 2018 n.30.
7. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del Decreto Delegato n.72/2018 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
- "1 bis. Nell'ipotesi di gestione dell'attività mediante autorizzazione temporanea a seguito di contratto di affitto di ramo d'azienda, possono godere dei benefici derivanti dal presente decreto delegato gli operatori economici titolari della licenza e dell'azienda ceduta in affitto."

Art.2

(Credito agevolato per acquisto autobus e minibus)

1. In considerazione delle difficoltà subite dal settore del trasporto di persone a seguito della pandemia da Covid-19 ed anche delle peculiarità del settore, in deroga a quanto previsto dalla lettera a), comma 1 dell'articolo 11 del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 e sue successive modifiche, gli operatori economici che esercitano l'attività di trasporto di persone possono accedere al credito agevolato di cui al Decreto Delegato n.72/2018 e sue successive modifiche anche per l'acquisto di autobus e minibus usati che non abbiano superato i sette anni dalla prima immatricolazione.

2. Le disposizioni previste al comma che precede si applicano agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, considerando ammissibili gli investimenti per l'acquisto degli autobus e minibus sostenuti da non più di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5 del Decreto Delegato n.72/2018 e sue successive modifiche.

Art. 3

(Acquisizione di risorse mediante finanziamenti nazionali o internazionali o emissione di Titoli del debito pubblico)

1. Al fine di acquisire le risorse finanziarie per gli interventi a sostegno e rilancio del sistema economico e finanziario sammarinese e per il reperimento della liquidità anche a seguito dell'emergenza sanitaria, il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare contratti di finanziamento o ad emettere, in una o più soluzioni, entro il 31 dicembre 2022, Titoli del debito pubblico da collocarsi sul mercato nazionale o internazionale, sino ad un ammontare complessivo di euro 150.000.000,00.

2. Le caratteristiche, la durata e le modalità di rimborso delle emissioni dei Titoli del debito pubblico, sono definite tramite appositi decreti delegati che costituiscono il regolamento di ogni emissione.

3. L'accertamento in entrata delle somme derivanti dai contratti di finanziamenti nazionali o internazionali o dal collocamento dei Titoli del debito pubblico di cui al presente articolo è imputato sul capitolo 1223 "Finanziamenti nazionali o internazionali o emissione di Titoli del debito pubblico".

4. A decorrere dall'esercizio finanziario di sottoscrizione dei contratti di finanziamento o di emissione dei Titoli del debito pubblico, e sino a quello in cui avrà luogo il rimborso degli stessi, dovranno essere corrisposte, per ogni esercizio, le somme relative alla quota parte di interessi di competenza che trovano imputazione sul capitolo 1-3-2425 "Quote interessi emissione Titoli del debito pubblico e quote interessi, oneri e spese legali per finanziamenti nazionali o internazionali". Sul medesimo capitolo trovano imputazione gli eventuali oneri da corrispondere ai soggetti individuati per i finanziamenti nazionali o internazionali o per il collocamento dei Titoli del debito pubblico, gli oneri per le spese legali e per le commissioni contrattuali in favore dell'Agenzia di rating. Ai contratti afferenti alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Decreto – Legge 7 dicembre 2020 n.212.

5. Le quote di rimborso del capitale da corrispondere sulla base di quanto stabilito dai contratti di finanziamento trovano imputazione, per ogni esercizio di competenza, sul capitolo 3-3-7823 "Quota capitale per finanziamenti nazionali o internazionali". Il rimborso dei Titoli del debito pubblico, sulla base di quanto stabilito nel regolamento di emissione, trova imputazione sull'esercizio di competenza sul capitolo 3-3-7839 "Rimborso titoli pubblici".

Art. 4

(Imposta per il Riequilibrio delle Attività Finanziarie Estere - IRAFE)

1. Al fine di incentivare il rimpatrio dei capitali detenuti all'estero, è istituita l'imposta per il Riequilibrio delle Attività Finanziarie Estere - IRAFE.

2. Il soggetto passivo dell'obbligazione determinata dal presente articolo è la persona fisica residente nel territorio dello Stato da oltre cinque anni continuativi o non assoggettata a regimi speciali sui redditi esteri previsti dalla normativa vigente.

3. La base imponibile dell'imposta è costituita dalle seguenti attività finanziarie detenute all'estero, direttamente o indirettamente anche per interposta persona fisica o giuridica, rilevate al termine di ciascun anno solare:

- valore di mercato o, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso, di investimento in titoli o strumenti o prodotti finanziari;
- somme di denaro depositate sui conti o libretti di risparmio;

sono escluse dalla base imponibile:

- attività patrimoniali non finanziarie;
- partecipazioni in società estere non quotate;
- finanziamenti dei soci;
- metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
- valute estere (in banconote o monete);
- polizze di assicurazione sulla vita, infortuni o malattia;
- fondi pensionistici;
- attività finanziarie detenute all'estero sino al valore complessivo di euro 20.000,00;
- attività finanziarie detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2021 rimpatriate nei termini della dichiarazione "DAPEF" da presentarsi nell'anno 2022 per l'esercizio fiscale 2021.

4. L'imposta di cui al comma 1 è determinata applicando l'aliquota proporzionale nella misura dello 0,2%. La misura di tale aliquota è modificabile con decreto delegato.

5. L'imposta di cui al comma 1 è autoliquidata dal soggetto passivo, con la dichiarazione "DAPEF" presentata all'Ufficio Tributario, che è deputato alle attività di riscossione, controllo, accertamento e sanzionatorie e deve essere versata, dal soggetto passivo, nei termini di presentazione della stessa.

6. L'omesso versamento anche parziale dell'imposta comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative determinate da 1 a 3 volte l'imposta dovuta.

7. Il ritardato versamento anche parziale dell'imposta comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative determinate come segue:

- entro i 30 giorni di ritardo: 5% sulla parte d'imposta versata tardivamente;
- oltre i 30 giorni di ritardo: 15% sulla parte d'imposta versata tardivamente.

8. La scadenza di presentazione della dichiarazione "DAPEF" e conseguentemente degli adempimenti alla stessa riferiti, può essere prorogata con decreto delegato.

9. L'Amministrazione finanziaria, con apposite circolari applicative o interpretative, può esplicitare o chiarire quanto disposto con il presente articolo.

Art.5

(Fondo straordinario a sostegno del rilancio dell'economia)

1. Ai sensi dell'articolo 18 del Decreto – Legge 26 maggio 2020 n.91 e sue successive modifiche, sul capitolo 1-3-2390 "Fondo straordinario a sostegno del rilancio dell'economia" è previsto, per l'esercizio 2022, uno stanziamento pari a euro 4.000.000,00 da gestire con le modalità di cui al precitato articolo 18.

Art. 6

(Garanzia dello Stato per dismissione partecipazioni detenute dalla Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A. a socio unico)

1. Al fine di agevolare la dismissione delle partecipazioni di proprietà della Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A. a socio unico, l'Ecc.ma Camera può prestare, in favore dei cessionari, garanzie per le eventuali sopravvenienze passive derivanti dalla gestione in corso che dovessero emergere successivamente alla cessione.

Art. 7

(Semplificazione adempimenti finali delle liquidazioni coatte amministrative)

1. Ai fini di cui all'articolo 96, commi 5 e 7, della Legge 17 novembre 2005 n.165, decorso almeno un anno da riparto e restituzioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, le somme e gli strumenti finanziari che, pur essendo stati posti nella disponibilità degli aventi diritto, non siano stati da questi

ritirati, sono regolati dai Commissari Liquidatori attraverso la vendita degli strumenti finanziari e il deposito della liquidità complessiva presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino che la custodisce, senza accensione di rapporto alcuno, in favore di chi spetta.

2. Il riconoscimento delle somme agli aventi diritto da parte della Banca Centrale della Repubblica di San Marino avviene, previa identificazione dei medesimi, mediante bonifico bancario su conto intestato al medesimo avente diritto purché in San Marino o in un altro Paese la cui normativa antiriciclaggio sia conforme o sostanzialmente equivalente alle direttive dell'Unione Europea in materia.

3. Decorso un ulteriore anno da tale deposito, gratuito ed infruttifero, per gli aventi diritto che non abbiano provveduto alla riscossione delle somme loro spettanti presso la Banca Centrale, il diritto si estingue e le somme sono interamente devolute in via definitiva al Fondo di garanzia dei depositanti di cui all'articolo 100 della medesima Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche.

4. Le banche che detengano somme di denaro o strumenti finanziari su rapporti intestati a società fiduciarie in liquidazione coatta amministrativa, consentono la rimozione dell'interposizione fiduciaria procedendo all'estinzione immediata dei predetti rapporti e al trasferimento interno di quanto in essi depositato su conto di giacenza riconducibile direttamente a coloro che, da fiducianti, ne sono già titolari effettivi. Le operazioni a ciò necessarie sono eseguite su istanza presentata dai Commissari Liquidatori, nell'esercizio del loro pubblico ufficio e previo nulla osta della Banca Centrale, rilasciato nei casi di mancata cooperazione o di prolungata irreperibilità dei fiducianti. Ai fini di cui all'articolo 21 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche, le banche assumono l'identificazione dei titolari effettivi delle somme e degli strumenti finanziari giacenti in forza di quanto loro comunicato dai Commissari Liquidatori, sulla base delle ultime informazioni agli stessi disponibili salvo, in caso di gravi carenze, intestare il conto di giacenza al numero di contratto fiduciario. I conti di giacenza sono infruttiferi e non generano costi ulteriori rispetto alle spese vive eventualmente sostenute dalla banca depositaria durante il periodo di giacenza, non avendo le banche depositarie delle somme e degli strumenti finanziari alcuna attività da eseguire sugli stessi se non la custodia e restituzione ai titolari effettivi su loro richiesta e previo assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche. Eventuali sequestri o altri provvedimenti di natura cautelare sui rapporti fiduciarmente intestati non sono d'ostacolo alle operazioni sopra citate, permanendo sia le somme sia gli strumenti finanziari presso la stessa banca depositaria, nella titolarità effettiva dei medesimi soggetti e nel medesimo regime di indisponibilità.

5. Decorso un ulteriore anno dall'apertura del conto di giacenza, al netto dei periodi di sospensione durante il regime di indisponibilità di cui al precedente comma 3, il diritto di restituzione si estingue e le somme, comprensive del netto ricavo della vendita forzata degli strumenti finanziari, sono interamente devolute in via definitiva al Fondo di garanzia dei depositanti di cui all'articolo 100 della medesima Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche.

6. Il comma 9 dell'articolo 96 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche è così sostituito:

“9. Nei casi di cessione previsti all'articolo 92, comma 2, coerentemente a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, della Legge 14 giugno 2019 n.102 e successive modifiche, i commissari liquidatori sono esclusi dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario, indipendentemente dal momento di avvio del contenzioso.”.

Art. 8

(Proroga di disposizioni normative)

1. Le disposizioni per l'impiego di fondi per lo sviluppo delle relazioni internazionali di cui all'articolo 12 della Legge 23 dicembre 2020 n.223 sono prorogate anche per gli esercizi finanziari futuri fino a diversa disposizione.

2. Le convenzioni di carattere diplomatico di cui all'articolo 13 della Legge n.223/2020 sono

prorogate fino al 31 dicembre 2022.

3. Per l'allineamento ai parametri previsti per la partecipazione delle imprese alle gare d'appalto per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione, il termine di cui all'articolo 4, comma 4, del Regolamento 7 marzo 2019 n.3 e sue successive modifiche è fissato al 31 dicembre 2022.

4. I termini di pagamento dell'imposta erariale speciale sui giochi di cui alla Legge 25 luglio 2000 n.67 e successive modifiche ed integrazioni e di cui ai regolamenti e disposizioni vigenti in materia, di cui all'articolo 4 della Legge 9 novembre 2020 n.196, sono prorogati anche per l'esercizio 2022.

5. Il finanziamento del disavanzo della gestione degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 16 della Legge n.223/2020 è prorogato anche per l'anno 2022.

6. Gli strumenti di protezione sociale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della Legge n.223/2020 sono prorogati all'esercizio finanziario 2022.

7. La variazione dell'imposta di registro per il trasferimento a titolo oneroso di beni immobili e diritti reali immobiliari di cui all'articolo 18 della Legge n.223/2020 è prorogata agli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

8. Le disposizioni per la copertura delle perdite d'esercizio di cui all'articolo 26 della Legge n.223/2020 sono prorogate anche alle perdite conseguite nell'esercizio 2021.

9. Nelle more della revisione complessiva della Legge 16 dicembre 2013 n.166, al comma 8 dell'articolo 148 della Legge n.166/2013 così come modificato dal comma 7 dell'articolo 9 della Legge 7 agosto 2017 n.94, dal comma 2 dell'articolo 15 della Legge 19 novembre 2019 n.157 e dal comma 1 dell'articolo 61 della Legge n.223/2020, il termine "31.12.2021" è sostituito dal seguente: "31.12.2022".

Il comma 13 dell'articolo 148 della Legge n.166/2013, così come modificato dal comma 8 dell'articolo 9 della Legge 7 agosto 2017 n.94, dal comma 2 dell'articolo 15 della Legge 19 novembre 2019 n.157 e dal comma 1 dell'articolo 61 della Legge n.223/2020 è così ulteriormente modificato:

"13. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, si applicano a partire dal periodo d'imposta 2023."

10. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, del Decreto Delegato 6 agosto 2012 n.114, così come sostituito dall'articolo 2 del Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.172 e sue successive modifiche e dal comma 3 dell'articolo 61 della Legge n.223/2020, è prorogato al 31 dicembre 2022.

11. Per la revisione dei meccanismi di concessione di contributi a privati per la realizzazione di eventi e manifestazioni di interesse turistico, culturale e sportivo, il termine per l'adozione del decreto delegato di cui all'articolo 85 della Legge n.223/2020 è prorogato al 31 marzo 2022.

12. A seguito della presentazione del primo Rapporto Nazionale Volontario (VNR) sugli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU all'High-Level Political Forum (HLPF) a luglio 2021 ed alla partecipazione della Repubblica di San Marino alla COP26 di Glasgow a novembre 2021, allo scopo di giungere all'individuazione delle strategie per la realizzazione nella Repubblica di San Marino degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU, il termine stabilito al comma 1 dell'articolo 23 della Legge n.223/2020 è prorogato al 30 giugno 2022.

13. La "comunicazione di intervento di efficientamento energetico", contenente la documentazione, sottoscritta da tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 10 della Legge n.48/2014, di cui all'articolo 46, comma 2, della Legge n.223/2020, è consegnata all'UPTE prima dell'inizio dei lavori, non oltre il 31 dicembre 2022.

14. Le disposizioni di cui all'articolo 5-bis – Incentivi per bici elettriche - della Legge 27 ottobre 2017 n.125, introdotto dall'articolo 56 della Legge n.223/2020, sono prorogate all'esercizio finanziario 2022.

15. Le modalità procedurali di deposito delle domande di marchi, brevetti e disegni mediante telecopia o altro mezzo elettronico, così come disciplinate nell'articolo 22 della Legge 9 novembre 2020 n.196, sono prorogate al 31 dicembre 2022 e comunque fino all'adozione di un modulo

informatico dedicato per la compilazione e il deposito on line delle domande di marchio, brevetto e disegno.

16. La scadenza del termine per il deposito delle domande di certificato di protezione complementare di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge 28 giugno 2021 n.120 è prorogata al 31 dicembre 2022.

17. Il termine previsto per beneficiare delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 18, comma 5 quater, del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51 è prorogato al 31 dicembre 2022.

18. In relazione a quanto previsto dall'articolo 63 dell'Allegato A alla Legge n.188/2011 avente ad oggetto la revisione della Legge 20 settembre 1994 n.82 costitutiva dell'Istituto Musicale Sammarinese, è dato mandato al Congresso di Stato di predisporre entro il 31 marzo 2022 gli appositi provvedimenti normativi. In via transitoria con l'obiettivo di garantire la necessaria continuità alle attività dell'anno accademico, sono prorogati fino alla nomina delle nuove figure definite dalla predetta normativa, e comunque non oltre il 31 luglio 2022, gli eventuali incarichi scaduti di cui al Titolo II della Legge 20 settembre 1994 n.82.

19. Il termine di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 del Decreto – Legge 2 luglio 2019 n.111 e sue successive modifiche è prorogato al 31 dicembre 2022.

20. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 6 della Legge 7 luglio 2020 n.113 (Garanzie dell'Eccellentissima Camera sulle risorse dei fondi previdenziali) è prorogato al 31 dicembre 2024.

21. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 12 della Legge 23 dicembre 2020 n.222 è prorogato al 31 dicembre 2022.

Art.9

(Modifiche alla Legge 6 dicembre 2011 n.191 - FONDISS)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato ad adottare, entro il 31 marzo 2022, con apposito decreto delegato le modifiche alla Legge n.191/2011 al fine di rendere efficace ed efficiente la gestione delle prestazioni periodiche erogate da FONDISS.

Art.10

(Interventi in materia di disabilità)

1. Al fine di perseguire l'obiettivo delle pari opportunità, con la partecipazione delle associazioni ed enti no profit che si occupano di disabilità e che sono legalmente riconosciuti in base alle norme vigenti, sul capitolo 1-10-2397 "Fondo per interventi sulla disabilità" è previsto uno stanziamento per l'esercizio finanziario 2022 di euro 100.000,00 destinato alla realizzazione di quanto previsto e disciplinato dal piano che verrà predisposto dalla Segreteria di Stato competente.

Art.11

(Modifiche alle agevolazioni per adeguare gli edifici adibiti a civile abitazione per l'eliminazione delle barriere della comprensione e della comunicazione e ai prestiti agevolati per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

1. L'articolo 12 della Legge 19 luglio 2021 n.136 è modificato come segue:

“Art.12

(Agevolazioni interventi abitativi)

1. I soggetti interessati dalla presente legge possono accedere ai benefici di cui all'articolo 154 della Legge 14 dicembre 2017 n.140 e successive modifiche e integrazioni, per prestiti agevolati finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di adeguare gli edifici adibiti a civile abitazione con tecnologie, apparati, strumenti e opere atte all'eliminazione delle barriere della

comprensione e della comunicazione, compresi sistemi hardware, software, automazione e domotica.

2. È demandato alla Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale l'aggiornamento del regolamento di cui all'articolo 154, comma 10, della Legge 14 dicembre 2017 n.140 e sue successive modifiche.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 1, nel Bilancio di previsione dello Stato è istituito apposito capitolo di spesa 2-3-7437 denominato "Contributi a fondo perduto per gli interventi di cui all'articolo 154 della Legge 14 dicembre 2017 n.140" con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2022, di euro 100.000,00 in favore dei soggetti affetti da qualsiasi disabilità, utilizzabile fino ad una somma massima di euro 5.000,00 a richiedente per ogni esercizio, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1."

2. L'articolo 154 della Legge 14 dicembre 2017 n.140 è modificato come segue:

"Art.154

(Prestiti agevolati finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche)

1. E' concesso il prestito agevolato, assistito da contributo pubblico, per la realizzazione di opere finalizzate all'abbattimento e all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici adibiti a civile abitazione, anche al fine di adeguare gli edifici adibiti a civile abitazione con tecnologie, apparati, strumenti e opere atte all'eliminazione delle barriere della comprensione e della comunicazione, compresi sistemi hardware, software, automazione e domotica.

1 bis. Il prestito di cui al comma 1, richiesto dai soggetti di cui al comma 5, anche ai sensi della Legge n.136/2021, è finanziato fino all'importo di euro 5.000,00 dal contributo a fondo perduto stanziato sul capitolo di spesa 2-3-7437 "Contributi a fondo perduto per gli interventi di cui all'articolo 154 della Legge 14 dicembre 2017 n.140", mentre il prestito agevolato viene attivato per gli importi eventualmente eccedenti tale somma, nel limite massimo previsto dal successivo comma 2.

1ter. La selezione degli aventi diritto al contributo a fondo perduto di cui al comma 1 bis, da recepire con integrazioni al regolamento di cui all'articolo 154 comma 10, della Legge 14 dicembre 2017 n.140, avviene:

- a) nel caso in cui gli importi da finanziare non eccedano la capienza del capitolo 2-3-7437, a ciascun avente diritto nella quota del 100% del finanziamento fino al limite di euro 5.000,00;
- b) nel caso in cui gli importi da finanziare eccedano la capienza del capitolo 2-3-7437, a ciascun avente diritto, nella quota del 100% del finanziamento fino al limite di euro 5.000,00 e fino ad esaurimento del capitolo stesso, in base ad una graduatoria formata sulla base del reddito pro-capite del nucleo di conviventi del disabile, dando priorità ai redditi pro-capite inferiori;
- c) i contributi a fondo perduto spettanti a coloro che, in esito alla selezione di cui alla lettera b), vengano esclusi dalla concessione, saranno inseriti d'ufficio come aventi diritto prioritari, a prescindere dalla valutazione del reddito pro-capite del nucleo dei conviventi del disabile, per l'anno successivo.
- d) in corso di ogni esercizio finanziario verranno prese in considerazione solamente le richieste effettuate entro il 31 marzo. Le domande effettuate successivamente al 31 marzo di ciascun anno, salvo che la disabilità non sia intervenuta successivamente, verranno prese in carico nell'esercizio finanziario successivo.

2. Il prestito è concesso nella percentuale dell'80% della somma necessaria per l'esecuzione delle opere e comunque in somma non superiore a euro 40.000,00.

3. Il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare con istituti di credito sammarinesi convenzioni finanziarie istitutive di aperture di credito per la concessione del prestito agevolato assistito da garanzia dell'Amministrazione.

4. E' posta a carico del Bilancio dello Stato una quota pari al 70% del tasso d'interesse sui mutui contratti ai sensi della presente legge; la differenza tra la quota a carico dello Stato ed il tasso praticato dagli istituti di credito è a carico del mutuatario. La Legge di Bilancio fissa gli stanziamenti per ciascun esercizio a copertura degli oneri per interessi a carico dello Stato e contiene l'indicazione delle somme per le quali lo Stato presta garanzia coperta dal privilegio e dalle altre forme di garanzia.
5. Il prestito agevolato è concesso dalla Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale ai proprietari, usufruttuari e locatari con disabilità, riconosciuti mediante certificazione medica, od aventi a carico persone con disabilità, per progetti funzionalmente correlati al tipo di disabilità e conformi alle disposizioni della presente legge. La richiesta per tale prestito deve essere effettuata entro il 31 agosto di ogni anno.
6. Il prestito è rimborsabile entro il periodo massimo di venti anni mediante rate semestrali posticipate da pagarsi dal 15 al 30 giugno e dal 15 al 31 dicembre.
7. L'erogazione del prestito è effettuata dagli istituti di credito convenzionati nella misura del 50% a seguito dell'invio della raccomandata di inizio dei lavori ai sensi dell'articolo 68 o della presentazione del modulo per la manutenzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 55 qualora per le opere da realizzare la predetta raccomandata non sia richiesta. Il restante 50% viene corrisposto alla presentazione del certificato di conformità edilizia ed agibilità ai sensi dell'articolo 71 o di documentazione fotografica che attesti l'avvenuta realizzazione delle opere qualora per le opere da realizzare il predetto certificato non sia richiesto.
8. Sugli immobili oggetto del beneficio di cui alla presente legge grava, a favore dell'Ecc.ma Camera, il privilegio a garanzia del prestito e degli interessi, con preferenza su ogni altro creditore, fino all'estinzione.
9. Gli usufruttuari ed i locatari ai quali è concesso il prestito agevolato prestano, a favore dell'Ecc.ma Camera, la garanzia ritenuta idonea dalla Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale.
10. E' demandata alla Commissione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale la redazione di un regolamento che definisca le modalità per l'erogazione dei finanziamenti, i tipi di intervento per i quali sono concessi i prestiti agevolati e le relative forme di garanzia.”.

Art.12

(Riorganizzazione e ottimizzazione degli interventi e delle risorse in materia di politiche occupazionali e politiche attive)

1. Al fine di ottimizzare gli interventi e le risorse destinate alle politiche occupazionali e alle politiche attive, è dato mandato al Congresso di Stato, previo confronto con le parti sociali e datoriali, di adottare, entro il 30 giugno 2022, con decreto delegato una normativa di riassetto degli incentivi occupazionali e degli interventi per la riqualificazione professionale e le politiche attive.
2. Gli interventi di cui al comma precedente dovranno essere specialmente mirati a facilitare il rientro al lavoro delle categorie che dimostrano più difficoltà di occupazione, tra le quali le donne e gli ultracinquantenni, andando anche a sostituire quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 2019 n.88.
3. Gli interventi di cui al precedente comma 1 sono finanziati sul capitolo 2-4-7460 “Fondo speciale per interventi sull'occupazione e contenimento costo del lavoro” e sui capitoli 2-4-7475 “Spese per formazione professionale Centro Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro” in conto competenza e in conto residui e 1-4-4442 “Fondo per il Finanziamento del Reddito di Sostentamento e Inserimento Lavorativo – RESIL” in conto residui.
4. Sul capitolo di spesa 2-4-7475 “Spese per formazione professionale Centro Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro” possono essere imputate tutte le spese relative ad interventi volti alla formazione e riqualificazione professionale degli iscritti alle liste di avviamento al lavoro e altri oneri comprese le collaborazioni e consulenze professionali volte a migliorare l'analisi e l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, individuati dalla Commissione per il Lavoro.

5. Per le assunzioni nominative di personale non iscritto alle liste di avviamento al lavoro effettuate durante la vigenza dell'articolo 2 della Legge 29 settembre 2017 n.115 e ai sensi del medesimo articolo, permane in capo al datore di lavoro l'obbligo di versamento del contributo annuale del 4,5% della retribuzione imponibile previdenziale del lavoratore assunto, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 15 del Decreto Delegato 5 dicembre 2017 n. 137. Tale versamento va imputato sul capitolo in entrata 457 "Contributi destinati al Fondo per le Politiche Attive del Lavoro".
6. Il contributo annuale di cui al comma precedente non è dovuto qualora si tratti di trasferimenti infragruppo svolti con accordo sindacale durante la vigenza del Decreto - Legge 3 maggio 2020 n.67.
7. È abrogato il comma 2 dell'articolo 53 della Legge 24 dicembre 2018 n.173 e l'articolo 7 della Legge 30 maggio 2019 n.88 ad esclusione del comma 13.
8. I benefici di cui alla Legge 13 novembre 1987 n.137 e sue successive modifiche sono prorogati sino alla definizione del decreto delegato di cui al precedente comma 1. Gli oneri finanziari derivanti dai benefici troveranno imputazione sul capitolo 2-4-7460 "Fondo speciale per interventi sull'occupazione e contenimento costo del lavoro" del Bilancio di Previsione dello Stato per gli anni di competenza.

Art. 13

(Modifica della disciplina in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali)

1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) della Legge 21 dicembre 2018 n.171 è fissato al 31 dicembre 2022. Il predetto decreto delegato dovrà, altresì, riformare l'articolo 1 del Decreto - Legge 4 dicembre 2020 n. 210 "Trattamenti di dati personali effettuati da soggetti pubblici o da organismi che esercitano attività di interesse pubblico".
2. L'articolo 52 della Legge n.171/2018 è così modificato:

“Art. 52

(Autorità Garante per la protezione dei dati personali – Nomina, composizione e funzionamento)

1. È istituita l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, autorità pubblica indipendente incaricata di sorvegliare l'applicazione della presente legge al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
2. L'Autorità è organo collegiale costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti nominati dal Consiglio Grande e Generale, che presentino i requisiti di cui all'articolo 53. Il Consiglio Grande e Generale al momento della nomina del collegio individua il presidente e il vicepresidente. Per le deliberazioni assunte dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali è richiesta almeno la maggioranza dei voti del collegio.
3. Nelle ipotesi in cui l'Autorità sia impossibilitata a deliberare per legittimo impedimento di uno o più membri effettivi, questi vengono sostituiti dai membri supplenti secondo un criterio di rotazione definito nel regolamento di cui al successivo comma 9. Il componente dell'Autorità Garante che abbia un legittimo impedimento deve motivare e giustificare personalmente l'impedimento all'Autorità, per iscritto o con dichiarazione resa e verbalizzata nel corso delle riunioni dell'Autorità.
4. I componenti durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta. I membri supplenti possono essere eletti membri effettivi e viceversa: in questo caso i rispettivi periodi non vengono cumulati. Il loro mandato cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni volontarie o di provvedimento d'ufficio.
5. Un membro è rimosso solo in caso di colpa grave o se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni stabilite dagli articoli 53 e 54.

6. I membri dell'Autorità sono tenuti al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei loro compiti o nell'esercizio dei loro poteri, sia durante che dopo il mandato.

7. Sino al termine dell'esercizio finanziario 2021, l'Autorità si avvale, per le sole funzioni contabili, del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia.

8. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, pur non costituendo Unità Organizzativa della Pubblica Amministrazione, è dotata di una propria struttura gestita autonomamente dall'Autorità medesima. Il fabbisogno dell'Autorità è stabilito e variato secondo le norme generali in materia. Le funzioni organizzative delle risorse umane e materiali nonché le competenze in materia disciplinare, di gestione finanziaria ed amministrativa che la vigente normativa attribuisce al dirigente, sono esercitate dall'Autorità che può delegarle a uno o più componenti nel rispetto di quanto eventualmente disposto nel regolamento di cui ai successivi commi. Per gli atti amministrativo-contabili l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali conferisce delega ai componenti della propria struttura.

9. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali definisce con regolamento, approvato almeno a maggioranza dei suoi membri sia effettivi che supplenti, il proprio funzionamento, anche ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 58. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

10. L'Autorità può avvalersi dell'opera di consulenti per la trattazione di questioni sul piano tecnico o giuridico. I rapporti con i consulenti sono regolamentati con contratti a tempo determinato di durata non superiore a un anno.

11. L'Autorità può avvalersi dell'opera di un comitato tecnico di esperti che può essere composto anche dai componenti supplenti, con competenze in specifici settori di interesse dell'Autorità medesima che provvede alla loro selezione e designazione. La direzione e il coordinamento del comitato tecnico di esperti spetta all'Autorità. Il coordinamento di ciascuna attività specialistica può essere delegato dall'Autorità Garante a un suo componente effettivo, preferendo quello con la maggiore preparazione tecnica nella materia oggetto di analisi. La composizione, le modalità di funzionamento e di determinazione ed erogazione dei compensi sono stabilite con il regolamento di cui al comma 9.

12. Il personale dipendente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ed i consulenti, compresi i componenti del comitato tecnico di esperti di cui al comma precedente, sono tenuti al segreto d'ufficio, sia durante che dopo il mandato.

13. A partire dall'esercizio finanziario 2022, l'Autorità Garante dispone di un bilancio autonomo, redatto secondo i principi della contabilità privatistica, con autonomia di gestione secondo il disposto del regolamento interno di cui al comma 9. Il bilancio autonomo è volto a finanziare le spese correnti di funzionamento, escluse le spese per il personale assegnato e quelle relative ai compensi di cui al Capo I del Decreto Delegato 31 maggio 2019 n.90.

14. Dall'esercizio finanziario 2022, nel bilancio dello Stato è istituito, in capo al Dipartimento Funzione Pubblica, il capitolo 1-8-1415 "Fondo autonomo dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali" per il finanziamento del bilancio autonomo dell'Autorità Garante medesima. La dotazione annuale del fondo autonomo viene stanziata sul capitolo 1-8-1415, tenuto conto della relazione dell'Autorità Garante di cui all'articolo 64.

15. Annualmente l'Autorità redige ed adotta il rendiconto della gestione del bilancio autonomo che è inviato alla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica per il controllo ai sensi dell'articolo 109 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 ed alla Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio per la trasmissione al Consiglio Grande e Generale per la sua approvazione, in allegato al Rendiconto Generale dello Stato ai sensi dell'articolo 58 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.

16. A chiusura di ogni esercizio l'eventuale avanzo di amministrazione è trasferito sul bilancio dello Stato."

3. Il comma 4 dell'articolo 54 della Legge 21 dicembre 2018 n.171 è così modificato:

“4. I membri dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali si astengono da qualunque azione incompatibile con le loro funzioni e per tutta la durata del mandato non possono esercitare nella Repubblica di San Marino, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza in materia di protezione dei dati personali, esclusi i casi di cui ai commi 10 e 11 dell’articolo 52, né ricoprire cariche elettive.”.

4. L’articolo 64 della Legge 21 dicembre 2018 n.171 è così modificato:

“Art.64
(Relazioni di attività)

1. L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali elabora una relazione annuale sulla propria attività e sullo stato di attuazione della presente legge, in cui può figurare un elenco delle tipologie di violazioni notificate e di misure adottate a norma della presente legge. Oltre alla parte consuntiva la relazione dovrà contenere anche una parte programmatica e previsionale mirante ad illustrare gli obiettivi nel breve e nel medio termine, anche ai fini della determinazione della dotazione annuale del fondo autonomo di cui all’articolo 52. La relazione è trasmessa alla Reggenza, al Consiglio Grande e Generale e al Congresso di Stato entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. Essa è messa a disposizione del pubblico.”.

5. Dopo il comma 6 dell’articolo 73 della Legge n.171/2018 è aggiunto il seguente comma:
“6 bis. Le sanzioni sono incassate sull’apposito capitolo del Bilancio dello Stato.”.

6. Il comma 8 dell’articolo 128 della Legge n.171/2018 è così modificato:
“8. L’Ufficio dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali di cui all’articolo 55 è soppresso a decorrere dalla data individuata con direttiva del Congresso di Stato.”.

7. L’articolo 69 della Legge n.171/2018 è abrogato.

Art. 14

(Modifiche all’articolo 53 della Legge 1 marzo 2010 n.42 e sue successive modifiche – Istituto del Trust)

1. Il comma 2 dell’articolo 53 della Legge 1 marzo 2010 n.42 e sue successive modifiche è modificato come segue:

“2. Oltre agli altri poteri attribuiti all’Autorità Giudiziaria dalla legge, il trustee, un beneficiario, il guardiano e qualsiasi interessato possono rivolgere istanza al giudice per ottenere un provvedimento in ordine:

- a) all’adempimento di un obbligo o all’esercizio di un potere dell’ufficio di trustee o di guardiano;
- b) alla sostituzione del trustee o del guardiano che ha commesso una violazione della legge dell’atto istitutivo o per ragioni di opportunità o per l’assenza, per quanto riguarda il trustee, dei requisiti di cui all’articolo 18 della legge;
- c) alla nomina di un nuovo o ulteriore trustee o di un nuovo o ulteriore guardiano o di un agente residente;
- d) agli atti di amministrazione e disposizione dei beni in trust.

Per “qualsiasi interessato” si intende anche l’Ufficio del Registro dei Trust, il quale può avanzare istanza nei soli casi previsti ai precedenti punti a), b) e c) per esigenze connesse alla regolare tenuta ed all’integrità e aggiornamento del Registro medesimo. In tali casi, l’Ufficio del Registro dei Trust può adire l’Autorità Giudiziaria anche tramite istanza diretta del proprio Responsabile, nel qual caso il Responsabile rappresenta l’Ufficio nel corso del relativo giudizio.”.

2. Il comma 9 dell'articolo 53 della Legge 1 marzo 2010 n.42 e sue successive modifiche è modificato come segue:

“9. Il giudice decide sulle spese del procedimento giudiziario. Nei casi previsti al secondo capoverso del precedente comma 2, tutte le spese del procedimento giudiziario sono poste a carico del trust o del trustee, secondo le decisioni assunte dal giudice.”.

Art. 15

(Disposizioni relative al conferimento di incarichi di Consulente Tecnico d'Ufficio - CTU)

1. I consulenti tecnici d'ufficio (CTU) nominati nei procedimenti giurisdizionali civili e penali assumono la veste di ausiliari del Giudice.

2. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2022, decreto volto a stabilire le tariffe per le prestazioni professionali di cui al comma 1. Il suddetto decreto delegato è adottato sentita la Commissione Nazionale delle Libere Professioni.

Art. 16

(Modifica alla composizione del codice REX)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del Decreto Delegato 28 aprile 2021 n.70 è così modificato:

“2. Il numero di autorizzazione contiene i seguenti dati:

- Codice ISO Paese (SM) + suffisso REX + numero di Codice Operatore Economico preceduto da tanti zeri quanti ne sono necessari per comporre una sequenza di otto cifre.”.

Art. 17

(Soggiorni culturali dei giovani sammarinesi residenti all'estero)

1. Dopo l'articolo 10 della Legge 30 novembre 1979 n. 76 è inserito il seguente articolo:

“Art. 10-bis

1. Allo scopo di preservare e promuovere la conoscenza della storia e dell'attualità sammarinese ai giovani cittadini che risiedono stabilmente all'estero, il Dipartimento Affari Esteri organizza annualmente, con preferenza per il periodo estivo, soggiorni culturali destinati ai predetti soggetti.

2. Nell'ambito di tali soggiorni saranno impartite ai partecipanti nozioni basilari di Storia e Istituzioni sammarinesi, cenni sulle relazioni internazionali, usi, costumi e folklore sammarinesi, nonché approfondimenti della lingua italiana.

3. Le modalità operative e organizzative dei soggiorni culturali, nonché i criteri di svolgimento, saranno regolamentati compiutamente con regolamento del Congresso di Stato.”.

Art. 18

(Modifiche alla Legge 11 maggio 2012 n.50 – Tutela e conservazione del patrimonio documentario ed archivistico della Repubblica)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della Legge n.50/2012 è così modificato:

“1. Gli organi, gli enti, gli uffici e i soggetti elencati alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 versano all'Archivio di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre vent'anni. I documenti così acquisiti dall'Archivio di Stato vengono qualificati come facenti parte dell'Archivio di Deposito per ulteriori trent'anni dalla data di versamento. Le modalità di accesso, consultazione, fruizione, divulgazione e utilizzo dei documenti facenti parte dell'Archivio di Deposito saranno specificate da apposito regolamento.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 13 della Legge n.50/2012 è così modificato:
- “3. I diritti di cui al comma 2 devono essere versati da chi richiede l'apertura del testamento nella misura corrispondente al tariffario notarile e devono essere devoluti agli eredi del notaio se sono dagli stessi richiesti entro un anno dall'apertura del testamento, in caso contrario sono incamerati dallo Stato. L'apertura e la pubblicazione dei testamenti e conseguenti formalità sono svolte dal Responsabile dell'Archivio di Stato o da Esperto da questi delegato secondo le disposizioni vigenti in materia notarile.”.

Art.19

(Accantonamento fondi per oneri Agenda 2030)

1. Coerentemente con quanto previsto dalla Risoluzione 70/1 denominata “Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 ed in particolare dall'Obiettivo 17.2, è previsto uno stanziamento annuale sul capitolo 1-1-2020 “Fondo per la cooperazione allo sviluppo internazionale” del Bilancio previsionale dello Stato in ragione:
 - dello 0,30% dell'ultimo PIL disponibile qualora il Rendiconto generale annuale dello Stato dell'ultimo anno presenti un saldo attivo tra entrate ed uscite;
 - dello 0,15 % dell'ultimo PIL disponibile qualora il Rendiconto generale annuale dello Stato dell'ultimo anno presenti un saldo negativo tra entrate ed uscite.
2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, lo stanziamento per l'esercizio finanziario 2022 è definito in euro 60.000,00 e per ogni esercizio finanziario successivo fino al 2024 è soggetto ad un incremento fino a:
 - euro 400.000,00 qualora il Rendiconto Generale annuale dello Stato dell'ultimo anno disponibile presenti un saldo attivo tra entrate ed uscite;
 - euro 200.000,00 qualora il Rendiconto Generale annuale dello Stato dell'ultimo anno disponibile presenti un saldo negativo tra entrate ed uscite.
3. Le somme di cui sopra sono utilizzate per il finanziamento di progetti o iniziative o progetti di formazione attinenti alle risoluzioni delle crisi umanitarie o con finalità in linea con i principi contenuti nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
4. A partire dall'esercizio finanziario 2022, la Contabilità di Stato è autorizzata ad accendere in conto residui passivi le somme, di cui al capitolo 1-1-2020, impegnate e non ancora destinate in sede di chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 20

(Oneri per il rimpatrio dall'estero dei cittadini e residenti sammarinesi)

1. Al fine di agevolare il tempestivo rimpatrio dei cittadini e dei residenti sammarinesi che versano in situazioni di emergenza e/o pericolo all'estero, è istituito il capitolo di spesa 1-1-1835 denominato “Oneri per il rimpatrio dall'estero dei cittadini e residenti sammarinesi” sul quale è stanziato, per l'esercizio finanziario 2022, l'importo di euro 20.000,00.
2. Lo stanziamento sul capitolo di bilancio di cui al comma precedente può essere utilizzato tramite il fondo a rendere conto del Dipartimento Affari Esteri in deroga alle disposizioni dell'articolo 29 del Decreto 24 aprile 2003 n.53 e sue successive modifiche per anticipare le spese relative all'acquisto di biglietti aerei, soggiorni in strutture ospedaliere e non, spese mediche ed ogni altra spesa necessaria alla salvaguardia dell'incolumità e al rimpatrio dei cittadini e residenti sammarinesi.
3. Le somme incassate a titolo di rimborso totale delle spese anticipate di cui al comma precedente, comprensive di eventuali oneri bancari, sono imputate sul capitolo 1027 “Rimborsi e recuperi vari Dipartimento Affari Esteri.”.

Art. 21

(Modifiche alla Legge 28 giugno 2010 n. 118 e sue successive modifiche – Residenze atipiche)

1. La lettera c) del comma 7 dell'articolo 16-ter della Legge n.118/2010 e sue successive modifiche è così modificato:
“c) sono tenuti ad assumere a proprio totale carico i costi dell'assistenza sanitaria nelle modalità stabilite dall'Istituto Sicurezza Sociale, a copertura di ogni rischio inerente.”.
2. La lettera c) del comma 7 dell'articolo 16-quater della Legge n.118/2010 e sue successive modifiche è così modificato:
“c) sono tenuti ad assumere a proprio totale carico i costi dell'assistenza sanitaria nelle modalità stabilite dall'Istituto Sicurezza Sociale, a copertura di ogni rischio inerente.”.
3. Coloro che sono già stati ammessi, ai sensi della previgente formulazione dell'articolo 16-quater, al pagamento della quota capitaria, alla scadenza dei ventiquattro mesi, di cui al comma 4 dell'articolo 3 della Legge 22 luglio 2014 n.114, sono tenuti ad adeguarsi alle nuove modalità indicate al precedente comma 2.

Art. 22

(Modifiche al Decreto Delegato 13 gennaio 2021 n.2 – Disposizioni per il rilascio dei permessi di soggiorno e delle carte di residenza)

1. La lettera C del comma 1 dell'articolo 2 del Decreto Delegato n.2/2021 è così modificata:
“C – Microchip:
Al suo interno sono salvati i dati riportati sul fronte e retro del documento e l'immagine dell'effigie con possibilità di accesso a tali dati tramite autenticazione BAC (Basic Access Control). Le impronte (piana) dei due indici delle mani dell'intestatario sono salvate con modalità di sicurezza che consenta l'accesso al dato solo tramite autenticazione EAC (Extended Access Control).
In caso di qualità insoddisfacente dell'impronta digitale e/o di configurazione alterata di uno o di entrambi gli indici a causa di lesioni, si procede all'acquisizione dell'impronta, di qualità soddisfacente, dei due medi o dei due anulari o, in alternativa, dei due pollici, registrando sulle annotazioni il motivo dell'impossibilità dei rilievi delle impronte degli indici.”.
2. La lettera C del comma 1 dell'articolo 3 del Decreto Delegato n.2/2021 è così modificata:
“C - Microchip:
Al suo interno sono salvati i dati riportati sul fronte e retro del documento e l'immagine dell'effigie con possibilità di accesso a tali dati tramite autenticazione BAC (Basic Access Control). Le impronte (piana) dei due indici delle mani dell'intestatario sono salvate con modalità di sicurezza che consenta l'accesso al dato solo tramite autenticazione EAC (Extended Access Control).
In caso di qualità insoddisfacente dell'impronta digitale e/o di configurazione alterata di uno o di entrambi gli indici a causa di lesioni, si procede all'acquisizione dell'impronta, di qualità soddisfacente, dei due medi o dei due anulari o, in alternativa, dei due pollici, registrando sulle annotazioni il motivo dell'impossibilità dei rilievi delle impronte dei due indici.”.
3. Al Decreto Delegato n.2/2021 è aggiunto il seguente articolo 3-bis:

“Art. 3-bis

(Permesso di soggiorno e carte di residenza per i minori di anni 14)

1. Ai minori di anni 14 viene rilasciato un titolo di soggiorno cartaceo o titolo di residenza cartaceo in sostituzione dei documenti elettronici previsti ai superiori articoli 2 e 3. Nel titolo cartaceo devono essere riportati i dati di cui alle lettere A) e B) degli articoli 2 e 3 e, per l'età compresa fra i 6 e i 14 anni, deve essere applicata una fototessera formato ICAO con applicato il timbro a secco.”.

Art.23

(Abrogazione residenza per motivi economici al convivente more uxorio)

1. È abrogata la lettera b) del comma 8 dell'articolo 22-bis della Legge 27 giugno 2013 n.71 così come introdotto dall'articolo 11 della Legge 29 settembre 2017 n.115 e sue successive modifiche.

Art. 24

(Disposizioni in materia di rilascio di passaporto diplomatico)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, della Legge 22 luglio 2009 n.101, è così sostituita:
“e) i figli minori conviventi degli Agenti Diplomatici e Consolari, di cui alle Leggi 16 settembre 1993 n.105 e 19 aprile 1979 n.13 e successive modifiche, che risiedano effettivamente nello Stato o presso l'Organizzazione internazionale di accredito, con validità pari a quella del genitore Agente Diplomatico o Consolare;”.

Art. 25

(Attuazione Legge di spesa 11 maggio 2015 n.67 e sue successive modifiche)

1. All'articolo 1 della Legge n.67/2015 e sue successive modifiche è aggiunto il seguente comma:
“1 *quinquies*. Considerato che il “Piano Operativo degli Investimenti” prevede interventi infrastrutturali strategici e prioritari per il rilancio dell'economia del Paese ed in particolare del settore turistico-commerciale, ad integrazione dell'elenco delle opere di cui al comma 1, si individuano quali opere pubbliche strategiche e prioritarie:
 - Museo dell'Identità della Repubblica di San Marino;
 - Nuovo Ospedale di Stato.”.
2. All'interno del piano pluriennale degli investimenti di cui alla Legge n.67/2015 e successive modifiche, si individuano, quali infrastrutture prioritarie da avviare e da realizzare nel 2022, le seguenti opere:
 - a) al fine di ridurre le emissioni di CO₂, per potenziare e modernizzare le infrastrutture e la mobilità nell'ottica dello sviluppo sostenibile, per mettere in sicurezza le opere stradali e sviluppare sistemi di mobilità sostenibile:
 - Aviosuperficie di Torraccia (asfaltatura pista);
 - Sviluppo rete ciclopedonale (con particolare riferimento al collegamento del Parco Ausa e Parco Laiala);
 - Rifunionalizzazione del Parcheggio Baldasserona con percorso di collegamento dal parcheggio alla Funivia (Via P. Amaducci);
 - b) al fine di aumentare l'attrattività turistica e valorizzare il patrimonio pubblico, per potenziare le infrastrutture e l'efficienza degli edifici pubblici:
 - Polo Servizi Valdragone (realizzazione nuovi uffici per dismettere contratti di affitto con i privati);
 - Restauro Seconda Torre (Cesta), nuovo Museo delle Armi Antiche;
 - Manutenzione programmata delle “Fortificazioni del Monte Titano” e aree verdi del sito UNESCO.
3. All'interno del piano pluriennale degli investimenti di cui alla Legge n.67/2015 e successive modifiche, si individuano, quali infrastrutture prioritarie da progettare nel 2022 e da avviare nel 2023, le seguenti opere:
 - Nuovo Ospedale di Stato;
 - Museo dell'Identità della Repubblica di San Marino;

- Riqualificazione urbana e messa in sicurezza della superstrada Borgo Maggiore – Dogana Confine di Stato;
 - Valorizzazione dell'ex Cinema Turismo (per la realizzazione di un auditorium a scopi musicali, multimediali ed espositivi, compresa la riqualificazione degli spazi esterni, la correlazione con i percorsi attrezzati per i collegamenti con la sede universitaria di Viale Onofri e la sede PAM e l'efficientamento del sistema della sosta pedonale e meccanica in Piazzale Giangi e Piazza Alvaro Casali);
 - Palazzetto dello Sport Polifunzionale, Serravalle;
 - Riqualificazione del tracciato ferroviario Borgo Maggiore – Piazzale ex Stazione.
4. Gli stanziamenti sul capitolo 2-5-6630 “Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per finanziamento legge di spesa n.67/2015 per realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche sul territorio” di cui all'articolo 4 della Legge n.157/2019 così come sostituito dall'articolo 10 della Legge 7 luglio 2020 n.113 e modificato dall'articolo 34 della Legge 23 dicembre 2020 n.223, sono ripartiti come di seguito indicato:
- a) euro 3.500.000,00 per l'esercizio 2022 così suddivisi:
 - euro 1.500.000,00 per asfaltatura della pista dell'Aviosuperficie di Torraccia;
 - euro 2.000.000,00 per Polo Servizi Valdragone (realizzazione nuovi uffici per dismettere contratti di affitto con i privati);
 - b) euro 6.000.000,00 per l'esercizio 2023;
 - c) euro 10.000.000,00 per l'esercizio 2024;
5. In riferimento all'infrastruttura strategica pubblica “Nuovo Ospedale di Stato” il Congresso di Stato è autorizzato ad emettere un bando per il finanziamento dell'opera per il reperimento delle somme con la modalità della finanza di progetto o della collaborazione pubblico/privato oppure nella forma del prestito a lunga scadenza ad un tasso di interesse di favore.
6. Le somme del Bilancio A.A.S.L.P. destinate in conto residui sul centro di costo 24106, residuo n.3926/2016, n.6017/2016 e n.6178/2017, sono trasferite in conto residui sul centro di costo “Locali edificio Gualdre – Fiorentino”.
7. Le somme del Bilancio A.A.S.L.P. destinate in conto residui sul centro di costo 30004, residuo n.8045/2012, sono trasferite in conto residui sul centro di costo “Asfaltature varie”.
8. Le somme del Bilancio A.A.S.L.P. destinate in conto residui sul centro di costo 35073 “Frana Strada delle Macchie – Montegiardino”, residuo n.5889/2018 e n.6224/2019, sono trasferite in conto residui sul centro di costo 35059 “Frana Strada di Castiglione – Pietraminuta”.

Art. 26

(Altre politiche a medio termine)

1. Al fine di impostare politiche che siano utili anche nel medio termine per rendere più competitivo il Paese, favorire la crescita delle imprese e facilitare nuovi investimenti, migliorando la produttività del lavoro ed il tasso di partecipazione al lavoro, è dato mandato al Congresso di Stato di emanare uno o più decreti delegati per regolamentare:
 - a) una revisione della legge sul diritto allo studio che consenta di prevedere incentivi più ampi e significativi per gli studenti che scelgano percorsi di tipo tecnico e specialistico richiesti dal mercato, che il decreto identifica;
 - b) forme e modalità per l'accesso dei lavoratori già inseriti nel mercato del lavoro alla formazione continua, in particolare verso l'incremento delle competenze informatiche, linguistiche e digitali, anche prevedendo forme di riduzione dell'orario di lavoro coperte da uno speciale sussidio per la formazione.
2. Tutte le spese di cui al presente articolo sono imputate sul Fondo di cui all'articolo 5.

Art.27

(Manifestazione 93^a Adunata Nazionale Alpini Rimini – San Marino 2022)

1. Al fine di dare copertura finanziaria alle spese connesse all'organizzazione della 93^a Adunata degli Alpini Rimini - San Marino 2022, sul capitolo 1-7-4027 "Spese per l'organizzazione della 93^a Adunata Nazionale Alpini Rimini-San Marino 2022" è stanziato un importo di euro 50.000,00 su cui trovano imputazione tutti gli oneri connessi alla manifestazione per ospitalità, rappresentanza, cerimonia, beni e servizi, collaborazioni e consulenze, contributi, mostre, spettacoli, sia sostenuti in territorio sammarinese che in territorio italiano.

Art. 28

(Concorso San Marino Card)

1. Al fine di promuovere i consumi all'interno della Repubblica, nell'esercizio finanziario 2022 è dato mandato alla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio di attivare uno o più concorsi a premi con estrazione di premi periodici in denaro, basati sull'estrazione a sorte delle operazioni registrate con la San Marino Card e sull'accredito diretto delle somme vinte sulla San Marino Card.

Art. 29

(Organizzazione di Grandi Mostre)

1. Con l'obiettivo di garantire una continua realizzazione di mostre di alto livello e forte richiamo in grado di arricchire l'offerta culturale del territorio e, al contempo, qualificare la destinazione San Marino quale meta di turismo culturale di qualità, è istituito nell'ambito del Dipartimento Turismo e Cultura il capitolo 1-7-3965 "Spese per la realizzazione di Grandi Mostre" per un importo di euro 200.000,00 su cui trovano imputazione gli oneri di realizzazione di Grandi Mostre la cui pianificazione e calendarizzazione sarà coordinata, con delibera del Congresso di Stato, dalla Segreteria di Stato per l'Istruzione e Cultura.

2. L'organizzazione di Grandi Mostre può comunque beneficiare di successivi finanziamenti derivanti da sponsorizzazioni che potranno essere incamerate ai sensi dell'articolo 38 della Legge 23 dicembre 2020 n.223.

3. E' altresì istituito nell'ambito del Dipartimento Turismo e Cultura il capitolo di entrata 485 "Proventi da organizzazione di Grandi Mostre" con un importo di euro 200.000,00, derivante dagli incassi delle bigliettazioni previste.

4. La delibera di pianificazione di Grandi Mostre, di cui al comma 1, può proporre una calendarizzazione anche pluriennale di eventi espositivi di alto profilo e può autorizzare anticipi di spesa di ospitalità, rappresentanza, servizi, collaborazioni e consulenze e contributi relativi anche a Grandi Mostre da realizzarsi in esercizi finanziari successivi a quello in corso, fatta salva la necessità di acquisire conforme parere obbligatorio della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica. Allo stesso modo, sulla base della pianificazione approvata, è consentita anche la conclusione di contratti pluriennali per la realizzazione di tali eventi quando la durata pluriennale del contratto si rivela necessaria a tempi e modi organizzativi di eventi di portata internazionale, previo parere conforme obbligatorio della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica e nei limiti di spesa derivanti dalla copertura finanziaria garantita dal Bilancio di previsione pluriennale.

Art. 30

(Approvvigionamento diretto di gas naturale presso fornitori esterni da parte di operatori economici sammarinesi)

1. Il Congresso di Stato è impegnato a definire, con decreto delegato da emanare entro il 30 giugno 2022, l'imposta per l'importazione da applicare sul gas naturale destinato agli operatori

economici sammarinesi di cui al Decreto Delegato n.17/2013, nonché a modificare il Decreto Delegato 14 dicembre 2011 n.195 per inserire apposita imposta speciale per il gas naturale (metano) ad uso industriale.

CAPO II

INTERVENTI INCENTIVANTI PER IL COMPARTO EDILE E PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Art. 31

(Delega adozione decreto delegato – modifica delle norme in tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche)

1. È dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 dicembre 2022, decreto delegato che modifichi ed aggiorni il Titolo IV “Norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche” del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 “Codice Ambientale”, al fine di introdurre norme di adeguamento alle disposizioni europee in materia.

Art.32

(Modifica dell'articolo 7-bis del Decreto Delegato 25 giugno 2021 n.117 - Documento Unico di Regolarità Contributiva Sammarinese (DURCS))

1. L'articolo 7-bis del Decreto Delegato 25 giugno 2021 n.117 è così modificato:

*“Art. 7-bis
(DURCS di congruità)*

1. Le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, ai fini della partecipazione agli appalti pubblici e in via facoltativa per gli appalti privati oltre al DURCS devono produrre il “DURCS di congruità”.

2. Il “DURCS di congruità” attesta l'effettiva disponibilità di manodopera dell'impresa necessaria a portare a compimento l'esecuzione dell'opera e/o del servizio oggetto di appalto pubblico nel rispetto dei tempi di esecuzione stabiliti dalla Stazione Appaltante.

3. Con regolamento del Congresso di Stato emesso ai sensi della lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183, entro il 30 aprile 2022 saranno definiti:

- i contenuti e la forma del “DURCS di congruità”;
- le modalità di verifica ed i soggetti abilitati ad effettuare la verifica.”.

Art. 33

(83[^] Commissione sullo sviluppo urbano, l'abitare e la gestione del territorio dell'UNECE)

1. Allo scopo di proseguire l'impegno concreto per assicurare i traguardi di sviluppo urbano, gestione del territorio e per promuovere l'utilizzo di tecnologie rinnovabili a emissioni basse o zero, è istituito il capitolo in uscita 1-5-3097 “Oneri per sviluppo urbano, l'abitare e la gestione del territorio”.

2. Sul capitolo di cui al comma 1 è previsto uno stanziamento di euro 150.000,00 volto a finanziare le spese che dovranno essere sostenute per la realizzazione della 83[^] Commissione sullo sviluppo urbano, l'abitare e la gestione del territorio dell'UNECE che si terrà a San Marino nel mese

di ottobre 2022, nonché finanziare progetti e iniziative che interessano lo stesso ambito di intervento e in particolare attività di consulenza, di formazione nonché la predisposizione di dossier (City Profile), relazioni internazionali e di testi normativi relativi alla gestione del territorio.

Art. 34

(Ecobonus per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti e Sismabonus per la riduzione del rischio sismico)

1. Per l'esercizio finanziario 2022, agli interventi volti alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico di unità immobiliari esistenti è riconosciuta una detrazione d'imposta pari al:

- a) 110% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro 100.000,00 per il conseguimento della classe A+ di cui alla Legge n.48/2014, da ripartire in quindici quote annuali di pari importo;
- b) 80% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro 60.000,00 per il conseguimento della classe B di cui alla Legge n.48/2014, da ripartire in quindici quote annuali di pari importo;
- c) 60% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro 40.000,00 per il conseguimento della classe D di cui alla Legge n.48/2014, da ripartire in quindici quote annuali di pari importo;
- d) 110% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro 150.000,00 per interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica corrispondente all'adeguamento sismico alla normativa tecnica prevista al comma 2 dell'articolo 7 della Legge n.5/2011, da ripartire in quindici quote annuali di pari importo;
- e) 80% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro 100.000,00 per interventi al termine dei quali venga raggiunto un grado di sicurezza sismica superiore al 60% dell'adeguamento sismico alla normativa tecnica prevista al comma 2 dell'articolo 7 della Legge n.5/2011, da ripartire in quindici quote annuali di pari importo;
- f) 110% delle spese sostenute fino ad un massimo di complessivi euro 2.500,00 per la diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati ai sensi dell'articolo 14 della Legge n.48/2014.

2. Ai fini dell'ottenimento della detrazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), le unità immobiliari devono essere poste all'interno di edifici classificati, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera aa) della Legge n.48/2014, nelle categorie E.1, E.2, E.4(3) limitatamente ai bar ed E.5 limitatamente ai negozi. Le unità immobiliari al momento della richiesta degli incentivi di cui al presente articolo dovranno essere munite di titolo edilizio e allibramento catastale aggiornato o di attestazione di avvenuto deposito della richiesta di aggiornamento dell'allibramento catastale nonché provviste di impianto di riscaldamento e in caso di impianto a gas, con contratto di fornitura gas, anche non più attivo.

3. Gli incentivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono previsti, per i soli locali riscaldati ante operam, per gli interventi di seguito descritti:

- fornitura e posa in opera dei materiali per l'esecuzione delle opere di efficientamento energetico dell'edificio esistente attraverso interventi di isolamento termico dell'involucro dell'edificio (anche attraverso la completa sostituzione di quest'ultimo), di abbattimento dei ponti termici;
- sostituzione o adeguamento di serramenti e infissi, cassonetti isolati per avvolgimenti, controtelai ed isolanti;
- adeguamento, ristrutturazione o sostituzione dell'impianto termico incluso l'impianto per la produzione di acqua calda sanitaria;
- installazione di impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici o ad integrazione dell'impianto per la climatizzazione invernale esistente;
- impianti FER che non beneficiano di altre forme di incentivazione; tali impianti rientrano esclusivamente se vengono effettuati interventi sull'involucro e sull'impianto di riscaldamento.

4. Gli interventi di efficientamento energetico di cui al comma 3 potranno essere modificati o integrati con regolamento del Congresso di Stato emesso ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 su proposta dell'Autorità di Regolazione per i Servizi pubblici e l'Energia.

5. I requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti oggetto di incentivazione sono quelli di cui all'Allegato 2 della Legge n.48/2014 e, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di:

- a) almeno quattro classi energetiche per l'accesso ai benefici di cui al comma 1, lettera a);
- b) almeno tre classi energetiche per l'accesso ai benefici di cui al comma 1, lettera b);
- c) almeno due classi energetiche per l'accesso ai benefici di cui al comma 1, lettera c).

6. Dopo il comma 6 dell'articolo 47 della Legge n.223/2020 è aggiunto il seguente comma:
"6 bis. Il Servizio Protezione Civile – Servizio Controllo Strutture può autorizzare un numero massimo di interventi tale per cui l'ammontare complessivo delle detrazioni ammesse non dovrà superare la somma di euro 250.000,00 annui."

7. I commi 7 e 8 dell'articolo 46 della Legge n.223/2020 sono così modificati:

"7. L'UPAV può autorizzare interventi detraibili di cui al comma 1 fino ad un ammontare complessivo di detrazioni autorizzate annualmente pari ad euro 1.500.000,00.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle spese sostenute dall'avvio della procedura di cui al comma 2 fino al 31 dicembre 2023."

Art. 35

(Percentuali dei contributi relativi all'efficientamento energetico)

1. Il comma 3 dell'articolo 36 del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51, è così modificato:

"3. I contributi di cui al comma 2 saranno suddivisi rispettivamente nella misura pari al 70% dello stanziamento per gli incentivi relativi al Capo II e al 30% dello stanziamento per gli incentivi relativi al Capo III."

Art. 36

(Incentivazione veicoli basso impatto ambientale e infrastrutture per la mobilità sostenibile)

1. L'articolo 3 della Legge 27 ottobre 2017 n.125 e sue successive modifiche è così modificato:

"Art.3

(Incentivazione veicoli basso impatto ambientale)

1. Per l'acquisto di nuovi veicoli alimentati ad idrogeno, puramente elettrici o ibridi di ultima generazione non superiore ai 2500 cm³ (plug-in hybrid) è riconosciuta l'esenzione dell'imposta sulle importazioni fino ad una concorrenza massima di euro 50.000,00 per un solo veicolo per ogni proprietario o conduttore residente.

2. L'imposta sulle importazioni per l'acquisto di stazioni di ricarica presso immobili di civile abitazione e limitatamente ad una per ogni unità immobiliare è ridotta del 60%.

3. L'imposta sulle importazioni per l'acquisto di stazioni di ricarica presso immobili di civile abitazione, limitatamente ad una per ogni unità immobiliare è ridotta del 80% nei casi in cui l'unità immobiliare sia dotata di impianto fotovoltaico connesso alla rete pubblica."

2. L'articolo 4 della Legge n.125/2017 è così modificato:

“Art. 4
(Infrastrutture mobilità sostenibile)

1. Per agevolare l'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale, nel caso di nuova costruzione, ristrutturazione o modifica di infrastrutture pubbliche dedicate alla sosta di veicoli, il 10% dei posti macchina deve essere riservato ai veicoli alimentati ad idrogeno (H.I.C.E.V. Hydrogen Internal Combustion Engine Vehicles e F.C.E.V. Fuel Cells Electric Vehicles) ed ai veicoli puramente elettrici (B.E.V. Battery Electric Vehicles) o ibridi. Le aree di sosta riservate a mente del paragrafo precedente dovranno essere contrassegnate in modo specifico ed almeno il 50% di esse dovranno essere dotate di stazioni di ricarica elettrica opportunamente segnalata.

2. Il servizio di ricarica non è configurabile come vendita di energia e le apposite tariffe di ricarica pubbliche verranno determinate in base ai prezzi di mercato applicati dal singolo gestore al momento dell'erogazione del servizio. L'Autorità di Regolamentazione per i Servizi Pubblici e l'Energia determina la tariffa massima applicabile.

3. In caso di nuova costruzione, ristrutturazione o modifica di stazioni di servizio per rifornimento di veicoli è obbligatoria la realizzazione di almeno una stazione di ricarica elettrica.

4. I criteri di allacciamento delle stazioni di ricarica elettrica alla rete di distribuzione BT (bassa tensione) e MT (media tensione) dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici sono contenuti in apposito Regolamento Tecnico predisposto dall'A.A.S.S. ed emesso dal Congresso di Stato ai sensi della lettera h), comma 2 dell'articolo 2 della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e da pubblicarsi sul sito della Pubblica Amministrazione e dell'A.A.S.S..

5. Il regolamento di cui al comma 4 dovrà prevedere, altresì, le modalità di presentazione della domanda di allacciamento all'A.A.S.S., gli uffici ai quali richiedere pareri, l'assunzione delle spese per l'esecuzione di eventuali opere accessorie, che dovranno essere a carico del richiedente, la modulistica della Dichiarazione di Conformità, le modalità di connessione dell'impianto di produzione alla rete pubblica e la comunicazione dell'avvenuta connessione dell'impianto allo Sportello per l'Energia.”.

Art. 37

(Proroga dei termini per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria di cui all'articolo n.33 della Legge 7 agosto 2017 n. 94 e successive modifiche)

1. Il termine previsto per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria, di cui all'articolo 33, comma 1, della Legge n.94/2017 come prorogato dal comma 1 dell'articolo 10 del Decreto - Legge 16 giugno 2021 n.107, è prorogato al 30 settembre 2022.

2. Il termine per la presentazione della documentazione di cui all'articolo 33, comma 4, della Legge n.94/2017 come prorogato dal comma 2 dell'articolo 10, del Decreto - Legge 16 giugno 2021 n.107, è prorogato al 30 novembre 2022.

3. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1 bis dell'articolo 3 del Decreto Delegato 29 aprile 2019 n.70, come prorogato dal comma 3 dell'articolo 10, del Decreto - Legge 16 giugno 2021 n.107, è prorogato al 30 giugno 2022.

4. Il termine previsto per il versamento del 50% dell'importo della sanzione e del contributo di concessione previsto al comma 8 dell'articolo 33 della Legge n.94/2017, come sostituito dal comma 4 bis dell'Articolo Unico del Decreto - Legge 30 gennaio 2020 n.14 e prorogato dal comma 4 dell'articolo 10 del Decreto - Legge 16 giugno 2021 n.107, è prorogato al 30 settembre 2022.

5. Il comma 8 bis, dell'articolo 33 della Legge n.94/2017 come sostituito dal comma 5 dell'articolo 10 del Decreto - Legge 16 giugno 2021 n.107 è così sostituito:

“8 bis. Qualora l'importo della sanzione e del contributo di concessione siano superiori alla somma

complessiva di euro 5.000,00 è ammessa una dilazione del pagamento secondo quanto di seguito specificato:

- 50% dell'importo alla consegna della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria;
- 25% entro il 30 novembre 2022;
- 25% entro il 31 gennaio 2023.”.

6. Per le pratiche già presentate all'entrata in vigore della presente legge che hanno beneficiato della rateizzazione di cui all'articolo 10 comma 5 del Decreto – Legge n.107/2021 il pagamento della seconda rata avverrà entro il 30 aprile 2022; per il pagamento delle restanti rate si applicano i termini di scadenza di cui al comma 8 *bis*, dell'articolo 33 della Legge n.94/2017 e successive modifiche.

7. E' abrogato l'articolo 3, comma 3, del Decreto Delegato 7 agosto 2020 n.133. Le pratiche già presentate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Decreto Delegato n.133/2020 sono completate in conformità alla predetta disposizione normativa. Le ricevute di pagamento dell'importo pari al 50% della sanzione e del contributo di concessione sono allegate e presentate unitamente alla documentazione di cui al comma 4 dell'articolo 33 della Legge n.94/2017 e successive modifiche entro il 30 settembre 2022.

8. Il termine per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria, di cui all'articolo 33-*bis*, comma 1, della Legge n.94/2017, introdotto con l'articolo 4 del Decreto Delegato 7 agosto 2020 n.133, è prorogato al 31 dicembre 2024.

CAPO III

DISPOSIZIONI SULL'INCREMENTO DELL'ENTRATA E SUL CONTENIMENTO DELLA SPESA

Art. 38

(Definizione agevolata dei crediti scaduti in Esattoria)

1. In ausilio alla definizione delle procedure utili alla riscossione da parte del Servizio di Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, tenuto conto delle esigenze di maggiore efficacia delle misure tese al recupero del credito pregresso, con il presente articolo sono stabilite le disposizioni per la definizione agevolata dei crediti già scaduti in Esattoria.

2. I crediti iscritti a ruolo di cui al successivo comma e le procedure di Mano Regia, affidati per la riscossione coattiva al Servizio di Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino di cui alla Legge 25 maggio 2004 n.70 e sue successive modifiche, possono essere definiti senza alcuna corresponsione di sanzioni con il pagamento della vera sorte, intesa quale somma complessivamente quantificata in via preventiva alla iscrizione a ruolo determinata dall'imponibile accertato ed interessi connessi. I soggetti interessati all'adesione dovranno preventivamente dimostrare di aver assolto agli obblighi retributivi nei confronti dei dipendenti.

3. Oggetto del presente articolo sono le cartelle esattoriali emesse dal Servizio di Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino al 31 dicembre 2021 e le procedure di Mano Regia. Sono escluse le somme iscritte a ruolo:

- a. riferite a crediti riscossi per conto di amministrazioni estere;
- b. riferite a somme dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

4. La richiesta di estinzione del debito deve essere presentata presso il Servizio di Esattoria dal contribuente compilando l'apposito modulo entro il 31 maggio 2022 e contenente la proposta di definizione agevolata, l'impegno a rinunciare alle eventuali cause civili e amministrative aventi ad oggetto le somme dovute, le cartelle esattoriali loro riferite e, per gli operatori economici, apposita dichiarazione di aver assolto gli obblighi retributivi nei confronti dei lavoratori dipendenti. Il

contribuente è tenuto al pagamento delle spese di gestione pratica pari a 100,00 euro al Dipartimento Esattoria.

5. La corresponsione delle somme dovute può avvenire in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2022 ovvero attraverso una dilazione di pagamento per un numero massimo di tre rate con le seguenti scadenze: 31 maggio 2022, 30 settembre 2022, 30 novembre 2022. La prima rata deve essere pari almeno al 30% della somma dovuta.

6. L'accoglimento della richiesta di dilazione di pagamento comporta la sospensione di ogni azione esecutiva nei confronti del contribuente per le somme in oggetto. Le azioni esecutive già eseguite o in corso rimangono in essere; per tutta la durata della dilazione, però, il Servizio di Esattoria non può dar corso alle procedure di vendita dei beni pignorati. Sono altresì sospesi i termini di prescrizione e decadenza.

7. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dei benefici di cui al presente articolo, l'avvio delle procedure esecutive e la riattivazione delle procedure esecutive sospese. Le eventuali somme già versate vanno considerate quale acconto sull'intera posizione debitoria.

8. I contribuenti che abbiano in essere dilazioni di pagamento con il Servizio di Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino possono optare, ferme restando le somme già corrisposte, per la definizione agevolata della somma residua secondo le modalità di cui sopra.

9. Le azioni conservative effettuate e le garanzie già acquisite dal Servizio di Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino rimangono in essere fino al saldo dell'intera somma.

Art. 39

(Modifica articolo 12 della Legge 1 luglio 2015 n.103 – Disposizioni in materia di cose ritrovate)

1. L'articolo 12 della Legge n.103/2015 è così modificato:

“Art. 12

(Acquisto della proprietà da parte dell'Ecc.ma Camera)

1. Decorsi i termini di cui agli articoli 7 e 8, senza che gli aventi diritto abbiano provveduto al ritiro delle cose ritrovate, le stesse sono acquisite al patrimonio disponibile dell'Ecc.ma Camera.

2. L'Ufficio provvede annualmente, entro e non oltre il mese di aprile, a formare un elenco di tutte le cose ritrovate in deposito che siano divenute di proprietà dell'Ecc.ma Camera e può, fatta eccezione per le somme di denaro e di quanto previsto all'articolo 4, comma 6:

- a) alienare le cose ritrovate tramite asta pubblica. Il Comandante della Polizia Civile può delegare le vendite all'asta al Servizio di Esattoria secondo le modalità indicate dalla legge e dalle normative secondarie vigenti che disciplinano la vendita nell'ambito della riscossione coattiva da parte del Servizio medesimo. Le modalità di presa in carico dei beni, i tempi entro i quali dovranno essere esperiti i tentativi di vendita, la possibilità di subdelegare a terzi la vendita e ogni altro elemento utile saranno definiti in un addendum alla convenzione per il Servizio di Esattoria di cui alla Legge 25 maggio 2004 n.70 e sue successive modifiche;
- b) destinare le cose ritrovate ad ausilio degli uffici dell'Amministrazione: in tal caso vengono inventariate nel Registro degli inventari dei beni mobili;
- c) devolvere le cose ritrovate ad enti e soggetti pubblici o privati, senza fini di lucro e ad associazioni di beneficenza presenti nel territorio;
- d) autorizzare lo smaltimento delle cose ritrovate.

3. L'Ufficio autorizza la distruzione delle cose che si trovano in pessimo stato d'uso o che non rispettano le norme in materia di sicurezza, che non è opportuno vengano alienate.”.

Art. 40
(Rivalutazione dei beni dell'impresa)

1. Le società di ogni genere, gli enti svolgenti attività d'impresa tenuti alla redazione del bilancio nonché gli operatori economici persone fisiche possono rivalutare entro la data del 31 ottobre 2022 i beni strumentali iscritti nel registro dei beni ammortizzabili e/o inventari al 31 dicembre 2021, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa nonché le partecipazioni in società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, punti 7) e 8) della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e sue successive modifiche, costituenti immobilizzazione.
2. È inoltre consentita la rivalutazione, entro il termine del 31 ottobre 2022, alle persone giuridiche partecipanti ad operazioni di fusione, trasformazione e scissione aziendale.
3. La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.
4. I valori iscritti in bilancio e nel registro dei beni ammortizzabili e/o inventari a seguito della rivalutazione non possono in alcun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di utilizzazione nell'esercizio dell'attività economica nonché ai valori correnti.
5. Gli amministratori, il sindaco unico o il collegio sindacale, se nominati, devono indicare e motivare rispettivamente nella nota integrativa al bilancio e nella relazione del sindaco unico o del collegio dei sindaci al bilancio di esercizio 2022, i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare sotto la propria responsabilità, salvo che sia intervenuta idonea perizia giurata di stima da parte di un professionista con competenze tecniche ed iscritto al relativo albo o ordine sammarinese, che la rivalutazione medesima non eccede il limite di cui al comma precedente. In caso di perizia giurata di stima la stessa dovrà essere riportata fedelmente in nota integrativa al bilancio. La delibera di rivalutazione e le annesse relazioni devono essere allegate alla copia del bilancio riguardante l'esercizio in cui è avvenuta la rivalutazione, da depositarsi presso l'ufficio preposto alla tenuta dei registri.
6. Gli operatori economici non tenuti alla redazione del bilancio di esercizio devono redigere una apposita relazione che indichi e motivi i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare, sotto la propria responsabilità, salvo che sia intervenuta idonea perizia giurata di stima da parte di un professionista con competenze tecniche ed iscritto al relativo albo o ordine sammarinese, che la rivalutazione medesima non eccede il limite di cui al quarto comma. Detta relazione dovrà essere allegata alla dichiarazione dei redditi dell'esercizio 2022.
7. Per gli operatori economici e gli enti tenuti alla redazione del bilancio di esercizio i saldi attivi corrispondenti ai beni oggetto di rivalutazione devono essere accantonati in una speciale riserva da utilizzarsi esclusivamente per la copertura di future perdite o per aumentare il capitale sociale. Se la riserva è stata utilizzata a copertura delle perdite nei cinque anni successivi alla rivalutazione, non si può dar luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata; in tal caso è obbligatorio iscrivere l'ammontare della riserva in apposito conto d'ordine. Se la riserva è stata utilizzata per aumentare il capitale sociale, quest'ultimo non può essere diminuito prima che siano trascorsi cinque anni da quello di rivalutazione; in caso contrario l'ammontare complessivo dei saldi di rivalutazione sarà ripreso fiscalmente per il pagamento dell'aliquota prevista dall'articolo 43 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e sue successive modifiche.
8. Per gli immobili e i beni non ammortizzabili il saldo attivo di rivalutazione è assoggettato ad imposizione sul reddito con il sistema della tassazione separata nella misura progressiva a scaglioni come segue:
 - a) fino ad euro 2.500.000,00 il 5%;
 - b) da euro 2.500.000,01 ad euro 5.000.000,00 il 4%;
 - c) oltre euro 5.000.000,00 il 3%;per tutti gli altri beni ammortizzabili si applica una aliquota del 3,5%.
9. Il periodo d'imposta nel quale va imputato il saldo attivo di rivalutazione è il 2022.

10. I beni immobili oggetto di rivalutazione non possono essere alienati a titolo oneroso entro i cinque anni dalla data di rivalutazione, fatta eccezione per le alienazioni atte a soddisfare i creditori in caso di procedure concorsuali, di liquidazione coatta e di fallimento e per le alienazioni, i conferimenti o le operazioni infragruppo tra società appartenenti allo stesso gruppo o tra società aventi la stessa compagine societaria o tra operatore economico e la società di cui è socio di riferimento, a condizione che in capo alla società acquirente o conferitaria del gruppo permanga l'obbligo di inalienabilità nei termini di cui al presente comma. Inoltre, le predette operazioni sono esenti dal pagamento delle imposte di registro, bollo e trascrizione. In tutti gli altri casi in cui l'alienazione a titolo oneroso avvenga prima dei cinque anni, il contribuente è tenuto ad applicare le imposte di cui alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e sue successive modifiche sul valore della rivalutazione. In questo caso l'imposta già corrisposta ai fini della rivalutazione verrà considerata quale acconto delle imposte sul reddito, esclusivamente in caso di maggior importo dovuto, nell'esercizio in cui viene alienato il bene.
11. L'imposta di cui al precedente comma 8 non è deducibile dal reddito ed è dovuta anche dai soggetti che usufruiscono di esenzioni o riduzioni dell'imposta generale sui redditi.
12. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato sui moduli del conguaglio IGR entro il bimestre successivo a quello in cui è stata perfezionata la rivalutazione e non può essere compensata con crediti di imposta IGR o imposta sulle importazioni già certi alla data di rivalutazione. Qualora l'importo dell'imposta da versare sia superiore all'importo di euro 100.000,00 è possibile rateizzare il pagamento in due rate uguali semestrali da versare nei successivi due semestri a quello in cui è stata perfezionata la rivalutazione.
13. L'ammontare dell'imposta pagata deve essere contabilizzato in diminuzione del fondo di riserva di rivalutazione iscritto in bilancio.

Art. 41

(Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari)

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere b) e c), comma 1, dell'articolo 41 della Legge n.166/2013:
- a) per le azioni, partecipazioni, quote, strumenti finanziari o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2022, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla data del 31 dicembre 2021 della frazione del patrimonio netto della società o ente, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla medesima data, a condizione che sulla variazione di valore intervenuta sia applicata una imposta sostitutiva della imposta generale sui redditi pari al 2%;
- b) per le azioni, partecipazioni, quote, strumenti finanziari o diritti negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2022, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, l'ultimo prezzo di mercato disponibile dell'anno 2021 rilevato nei medesimi mercati regolamentati, a condizione che sulla variazione di valore intervenuta sia applicata una imposta sostitutiva della imposta generale sui redditi pari al 2%.
2. Nei casi indicati alla lettera a) del comma 1, è in facoltà del contribuente determinare, in luogo del valore della frazione del patrimonio netto della società o ente, il valore di mercato alla data del 31 dicembre 2021, determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale.
3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è versata entro il 31 maggio 2022. Le ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva sono conservate dal contribuente ed esibite a richiesta dell'Ufficio Tributario. Nell'ipotesi in cui le azioni, partecipazioni, quote, strumenti finanziari o diritti negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2022, siano detenuti per il tramite di un intermediario finanziario sammarinese, l'imposta sostitutiva è riscossa mediante

ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. A tal fine il contribuente fornisce all'intermediario finanziario sammarinese apposita provvista per far fronte al pagamento dell'imposta.

L'intermediario finanziario sammarinese è tenuto a consegnare al contribuente l'attestazione della ritenuta effettuata. Il mancato versamento dell'imposta sostitutiva nei termini stabiliti comporta la nullità della rideterminazione dei valori di acquisto dei beni di cui al comma 1.

Art. 42

(Istituzione dell'imposta di soggiorno)

1. A decorrere dall'anno 2022 è istituita un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano all'interno delle strutture ricettive della Repubblica di San Marino.

2. Con decreto delegato del Congresso di Stato, da adottarsi entro il 31 marzo 2022, sono determinati: i soggetti passivi, le modalità e le tempistiche di versamento, la misura dell'imposta, il controllo e l'accertamento, le sanzioni, le eventuali esenzioni nonché le disposizioni necessarie alla gestione dell'imposta di soggiorno.

3. Le somme riscosse per l'imposta di soggiorno sono imputate sul capitolo di entrata 135 "Imposta di soggiorno" del Bilancio dello Stato.

Art. 43

(Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 19 della Legge 1 luglio 2015 n.102 "Disposizioni in materia di procedura e diritto civile e di procedura amministrativa" e norme di coordinamento per le rinnovazioni ipotecarie)

1. L'articolo 19, comma 2, della Legge 1 luglio 2015 n.102, laddove prevede: "I termini di prescrizione di cui all'articolo 11, comma 1, si applicano ai diritti sorti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, qualora gli stessi non si prescrivano anteriormente sulla base delle previgenti norme", deve interpretarsi nel senso che, per i diritti sorti in data anteriore all'entrata in vigore della Legge n.102/2015, si applica il termine di prescrizione di cui all'articolo 11, comma 1, decorrente dalla data di entrata in vigore della medesima legge oppure il termine di prescrizione trentennale qualora il suo decorso scada in data anteriore.

2. Con riferimento ai diritti reali immobiliari di garanzia, le iscrizioni ipotecarie sono rinnovate nei termini della Legge 24 novembre 1887 e pertanto negli ultimi sei mesi precedenti la scadenza prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 11 della Legge n.102/2015 e dal comma 2 dell'articolo 19 della medesima legge, come interpretato nel comma 1 del presente articolo. Sono fatte salve le formalità eseguite prima dell'entrata in vigore del presente articolo.

3. È demandato a decreto delegato l'aggiornamento della Legge 24 novembre 1887 a fini di coordinamento delle norme e di adeguamento del procedimento ivi previsto. E' abrogato l'articolo 8 della Legge 24 novembre 1887 con esonero del Conservatore dall'annotare l'intervenuta perenzione e radiazione, le quali operano comunque in mancanza di rinnovazione dell'iscrizione.

Art. 44

(Disciplina Fondi Pensione)

1. Nelle more dell'introduzione di una riforma complessiva del sistema previdenziale al fine di garantire l'equilibrio dei fondi pensione e ridurre l'intervento a carico dello Stato, il contributo a carico dello Stato per la gestione del fondo pensioni lavoratori dipendenti per l'esercizio finanziario 2022 è previsto fino alla concorrenza di euro 28.500.000,00.

2. Il trasferimento del contributo relativo all'esercizio 2022 di cui al comma 1 è previsto per euro 28.500.000,00 sul capitolo 1-10-4530 "Oneri a carico dello Stato per gestione fondo pensioni lavoratori dipendenti" ed euro 3.281.400,00 sul capitolo 1-10-4531 "Oneri a carico dello Stato per

gestione fondo pensioni lavoratori dipendenti esercizi 2019 e 2020” per le quote annuali riferite agli esercizi 2019 e 2020.

Art. 45

(Rivalutazione delle rendite catastali ai fini della pensione sociale, dell’assegno integrativo economico, dell’integrazione speciale all’importo della pensione e dell’assegno d’accompagnamento)

1. Nelle more di una complessiva riforma della materia previdenziale, la rivalutazione della rendita catastale di cui al comma 1 dell’articolo 16 della Legge 19 novembre 2019 n.157 non viene applicata ai fini della determinazione del reddito individuale di cui agli articoli 26, lettera b), e 27 della Legge 5 ottobre 2011 n.158 e all’articolo 4 della Legge 29 giugno 2005 n.97, da portare in detrazione dall’importo della pensione sociale, dell’assegno integrativo economico, dell’integrazione speciale all’importo della pensione e dell’assegno d’accompagnamento. Inoltre tale rivalutazione non viene applicata ai fini della determinazione del reddito di cui all’articolo 18 della Legge n.158/2011.

Art. 46

(Modifica articolo 18 della Legge 5 ottobre 2011 n.158 “Riforma del sistema previdenziale”)

1. L’articolo 18 della Legge 5 ottobre 2011 n.158 è così modificato:

“Art. 18

(Adeguamenti al minimo)

1. Dal 1° gennaio 2022 l’integrazione al trattamento minimo deve essere richiesta dall’assicurato, il quale è tenuto a dichiarare la titolarità di altra pensione, rendita o prestazione continuativa di qualunque genere erogata dallo Stato o da qualsiasi ente previdenziale della Repubblica di San Marino o Stato estero, di altri redditi di qualsiasi natura o provenienza, di non avere rendite catastali prodotte da proprietà immobiliari possedute e non produttrici di altro reddito, ad esclusione della quota di pertinenza della dimora abituale. Qualora l’importo complessivo annuo degli eventuali redditi percepiti sia pari o superiore a euro 2.500,00, la parte eccedente a tale limite viene detratta dall’importo di integrazione al trattamento minimo, fatto salvo l’importo a calcolo maturato.

2. *Soppresso.*

3. E’ fatto obbligo ai soggetti titolari di pensione ordinaria integrata al trattamento minimo, ai quali siano state applicate le disposizioni precedentemente in vigore in tale ambito, di presentare nuova documentazione attestante la titolarità dei redditi percepiti ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4. Qualora la documentazione richiesta non pervenga entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’Istituto per la Sicurezza Sociale non darà luogo al riconoscimento del diritto ad eventuali arretrati.

4 bis. L’importo di cui al comma 1 è annualmente rivalutato alle medesime condizioni stabilite all’articolo 5 della Legge n.157/2005.

5. Il presente articolo abroga l’articolo 8 della Legge n.157/2005.”.

Art. 47

(Interventi sulla spesa corrente)

1. Le riduzioni straordinarie di cui agli articoli 75, primo comma, e 76 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 ed al Decreto Delegato 31 gennaio 2011 n.19 sono applicate anche per l’anno 2022; le

predette riduzioni non si applicano ai soggetti rientranti nelle disposizioni del Decreto Delegato 31 marzo 2014 n.47.

2. In linea con l'obiettivo di ridurre e contenere gli oneri per gli straordinari e le maggiorazioni, anche per l'esercizio finanziario 2022 deve essere attuata una riduzione del ricorso al lavoro straordinario, finalizzata ad ottenere una riduzione almeno pari al 20% rispetto al monte ore e ai relativi importi a consuntivo registrati nell'anno 2020 sul complessivo ammontare relativo alle medesime voci di spesa. Tale misura è rivolta ai dipendenti del Settore Pubblico Allargato, agli arruolati nel Corpo della Gendarmeria e nel Nucleo Uniformato delle Guardie di Rocca. A tal fine la Direzione Generale della Funzione Pubblica definisce entro il 31 gennaio 2022 apposito budget di spesa.

3. Con apposito decreto delegato possono essere disciplinati i criteri per l'utilizzo delle risorse stanziare sul capitolo 1-6-4810 "Oneri derivanti da accordi contrattuali con servizi per la prima infanzia privati (Legge n.69/2004)" destinati ai soggetti privati accreditati di cui all'articolo 1 del Decreto Delegato 4 agosto 2008 n.115, fatto salvo il principio secondo il quale il ricorso ai privati avviene solo in caso di esaurimento dei posti nella struttura pubblica.

Art. 48

(Modifiche articolo 24-bis Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 e sue successive modifiche - Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti - RTGR)

1. Il comma 1 dell'articolo 24-bis del Decreto Delegato n.44/2012 così come introdotto dall'articolo 10 del Decreto Delegato 20 maggio 2021 n.91, è così modificato:

"1. È istituita la figura del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR) quale tecnico esperto abilitato, tramite appositi corsi di formazione, allo svolgimento di attività dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente di riferimento, vigilando sulla corretta applicazione della stessa. Tale figura è nominata per le attività economiche produttrici di rifiuti speciali pericolosi che superano il limite di 100 chilogrammi o 100 litri all'anno e per gli impianti autorizzati allo stoccaggio, trattamento e gestione di rifiuti."

2. Il comma 2 dell'articolo 24-bis del Decreto Delegato n.44/2012 così come introdotto dall'articolo 10 del Decreto Delegato n.91/2021, è così modificato:

"2. Il nominativo del RTGR è indicato nella modulistica di cui all'articolo 24, comma 1. Gli operatori economici sammarinesi che hanno già presentato la dichiarazione di cui al comma 1, la integrano comunicando il nominativo del RTGR entro il 30 aprile 2022."

3. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 24-bis del Decreto Delegato n.44/2012 così come introdotto dall'articolo 10 del Decreto Delegato n.91/2021, è così modificata:

"a) uno dei seguenti titoli di studio:

- 1) diploma di laurea triennale o specialistica o di vecchio ordinamento in ingegneria, architettura, scienze ambientali, chimica, fisica, biologia e lauree scientifiche affini (biotecnologie, valutazione e controllo ambientale, chimica e tecnologie per l'ambiente, scienze geologiche);
- 2) diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale, conseguito da almeno cinque anni;"

Art. 49

(Disposizioni in materia di bandi di concorso internazionali)

1. Ai fini della partecipazione ai bandi di concorso internazionale di cui al Decreto Delegato 12 marzo 2018 n.26 e alla Legge 6 novembre 2018 n.139 è consentita anche ai cittadini stranieri non

residenti in Repubblica la produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all'articolo 12 della Legge 5 ottobre 2011 n.159.

2. La nomina del candidato straniero non residente in Repubblica che abbia prodotto dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi del comma 1 è subordinata alla presentazione dei relativi certificati per stati, qualità personali e fatti che l'Amministrazione non possa accertare o verificare. I certificati dovranno essere presentati entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, decorsi i quali l'Amministrazione provvederà alla nomina del candidato successivo secondo l'ordine della graduatoria.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai bandi di concorso internazionale già emessi ed ancora pendenti.

Art. 50

(Esercizio di attività lavorativa da parte del professionista sanitario sammarinese pensionato)

1. In attesa della complessiva riforma del sistema pensionistico sammarinese e del mercato del lavoro e in ragione della temporanea e straordinaria difficoltà di reperimento dei professionisti sanitari, è consentito, non oltre l'esercizio 2022, al personale sanitario già pensionato di prestare la propria attività di lavoro, in qualsiasi forma ammessa dalla legge, presso il datore di lavoro pubblico a San Marino, alle condizioni di seguito indicate.

2. La regolarizzazione del rapporto di lavoro, qualsiasi ne sia la forma ai sensi del comma precedente, avviene ai sensi della normativa vigente.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il professionista sanitario pensionato ha diritto al pieno cumulo tra il reddito da lavoro per le attività svolte ai sensi del presente articolo e quello da pensione.

4. Restano comunque salvi gli eventuali divieti di cumulo tra reddito da lavoro e prestazioni di carattere assistenziale presenti nella normativa vigente.

5. Con riguardo al reddito da lavoro conseguito, oltre agli oneri di legge, è previsto il versamento di una contribuzione previdenziale di pura solidarietà e in misura maggiorata rispetto a quella ordinaria di legge. Qualunque sia la forma di lavoro attraverso cui il professionista sanitario presti la propria attività ai sensi del presente articolo, sono dovuti i contributi pensionistici ordinari di legge, incrementati nella misura del 10% per il lavoratore e per l'eventuale datore di lavoro o committente. Tale incremento comprende anche la percentuale dovuta al Fondo di Previdenza Complementare dell'Istituto per la Sicurezza Sociale – FONDISS, anch'essa destinata al Fondo Pensioni previsto all'articolo 1 della Legge 11 febbraio 1983 n.15.

6. L'incremento di contribuzione previdenziale di cui al comma precedente non trova applicazione per il solo datore di lavoro, nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente di cui al comma 1 sia instaurato con l'Istituto per la Sicurezza Sociale. In questa ipotesi, pertanto, l'Istituto per la Sicurezza Sociale verserà la propria quota di contribuzione previdenziale sul reddito da lavoro nella misura ordinaria di legge.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente norma, e comunque non oltre l'esercizio 2022, per i pensionati rientranti nella disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione il disposto dell'articolo 29, comma 4, della Legge 6 novembre 2018 n.139 nella parte relativa alla incumulabilità tra reddito da pensione e reddito conseguente alla prestazione di servizio.

8. La previsione di cui al presente articolo non trova applicazione per i professionisti sanitari che accedano al trattamento di pensione ordinaria per anzianità successivamente all'entrata in vigore della presente legge, ciò sino alla maturazione del requisito anagrafico richiesto, tempo per tempo, per accedere alla pensione ordinaria di vecchiaia.

9. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare, entro il 31 marzo 2022, apposito decreto con il quale risolvere la criticità relativa alla possibilità di cumulo dei versamenti contributivi effettuati dai lavoratori in fondi diversi tra loro e disciplinare eventuali applicazioni della presente norma anche al lavoro presso strutture sanitarie private sammarinesi.

Art. 51

(Modalità di superamento del precariato nel Settore Pubblico Allargato)

1. Il Congresso di Stato è delegato ad adottare entro il 31 marzo 2022 decreto volto, in particolare, a:
 - a) regolare le modalità di superamento del precariato nel Settore Pubblico Allargato mediante accordo con le Organizzazioni Sindacali. I requisiti relativi all'anzianità di servizio o, per il personale docente, al punteggio maturato, utili ai fini della stabilizzazione del personale, dovranno, comunque, sussistere al 31 dicembre 2021;
 - b) individuare le norme di rango primario che possono essere oggetto di deroga mediante la suddetta contrattazione collettiva la quale sarà soggetta a presa d'atto del Consiglio Grande e Generale.

Art. 52

(Atleti di interesse nazionale)

1. All'articolo 47 della Legge 30 settembre 2015 n.149 sono aggiunti i seguenti commi:

“4 bis. Gli AIN, in attività, che conseguano risultati agonistici di primario rilievo in giochi olimpici e/o campionati mondiali e/o competizioni di livello mondiale possono essere, su richiesta dell'interessato, reclutati per chiamata ed in sovrannumero presso le Forze dell'Ordine sammarinesi nei gradi militari di Gendarme e Guardia, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del Decreto Delegato 31 agosto 2021 n.159. Il definitivo arruolamento o inquadramento nel Corpo in relazione al quale l'AIN abbia fatto richiesta di reclutamento per chiamata avviene a seguito del positivo superamento del periodo di prova annuale previsto dall'articolo 4 del Decreto Delegato n.159/2021. Il Comandante del Corpo predispone specifico regolamento interno per l'organizzazione delle attività e del servizio degli AIN. I costi relativi alle attività agonistiche e alle attrezzature sono a carico del CONS.

4ter. Il livello dei risultati agonistici che costituiscono presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 è stabilito dal Congresso di Stato sentito il Comitato Esecutivo che, a tal fine, acquisisce parere obbligatorio della Commissione Tecnica.”.

Art. 53

(Disposizioni relative all'attività giudiziaria)

1. Per evitare assembramenti in Tribunale nel giorno giuridico e ferma restando la scadenza del termine del giorno giuridico indicato dal calendario giudiziario, le attività processuali da compiersi nel giorno giuridico si svolgono il mercoledì e il giovedì. La modifica, compresa l'abrogazione, della presente disposizione è delegata al Congresso di Stato.
2. È prorogato al 30 giugno 2022 il termine previsto all'articolo 8, comma 2, del Decreto - Legge 27 luglio 2020 n.124.
3. È dato mandato al Congresso di Stato per la modifica, compresa l'abrogazione, del Decreto - Legge 27 luglio 2020 n.124 di cui al comma 2.

Art. 54

(Trattamento economico dei Magistrati)

1. L'articolo 4 della Legge 21 gennaio 2004 n.4 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 4

(Retribuzione per Magistrati istituiti per legge costituzionale)

1. Il Giudice per la terza istanza, il Giudice per i rimedi straordinari e il Giudice per la responsabilità civile effettivo percepiscono un compenso fisso mensile pari a 500,00 euro.
2. Il Giudice per la terza istanza, il Giudice per i rimedi straordinari e il Giudice per la responsabilità civile sia effettivo che supplente sono retribuiti per ciascun procedimento trattato e deciso in via definitiva con la somma di 1.178,00 euro. Tale compenso è anticipato dalla parte istante o ricorrente e deve essere depositato unitamente al ricorso, ma è oggetto di regolamento delle spese nei giudizi civili ed amministrativi.
3. Al Giudice per la responsabilità civile effettivo e supplente chiamato a giudicare su uno o più procedimenti civili, penali o amministrativi, qualora tutti i competenti giudici si siano legittimamente astenuti o siano stati legittimamente recusati o comunque non possano più giudicare per essersi già pronunciati spetta un compenso mensile o, in caso di mensilità parziali, un compenso proporzionale al compenso mensile, dall’assegnazione del fascicolo e per tutta la durata del giudizio fino al deposito della sentenza, pari al piede retributivo stabilito per i giudici d’appello di cui all’Allegato 2b alla Legge 28 ottobre 2009 n.149. Il compenso di cui al comma 1 non viene corrisposto quando il Giudice per la responsabilità civile percepisce il compenso di cui al presente comma.
4. Per i compensi di cui ai commi 1 e 3 è istituito il capitolo 1-2-5947 “Compensi al Giudice per la terza istanza, al Giudice per i rimedi straordinari e al Giudice per la responsabilità civile.”.

Art. 55

(Misure straordinarie di contenimento e gestione della pandemia da Covid-19)

1. In considerazione della persistenza della pandemia da Covid-19 e gli incerti riflessi che la stessa può avere nei prossimi mesi sul sistema economico, è data facoltà al Congresso di Stato, sulla base delle esigenze e necessità che possono manifestarsi, di adottare entro il 31 maggio 2022 appositi decreti delegati per introdurre misure straordinarie di moratoria, proroghe per le scadenze relative al pagamento di imposte, tasse, contributi, utenze, oneri e tributi in genere, proroghe agli adempimenti amministrativi e procedurali previsti dalla normativa vigente nonché misure straordinarie di sostegno e supporto economico e finanziario per i contribuenti per l’esercizio 2022.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 56

(Bilancio di Previsione dello Stato)

1. A norma dell’articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dello Stato per l’esercizio finanziario 2022 (Allegato “A”):

Stato previsionale dell’Entrata		
Titolo 1 - Entrate tributarie	€	483.998.000,00
Titolo 2 - Entrate extra tributarie	€	63.667.950,00
Titolo 3-Alienazione, ammortamento di beni patrimoniali e rimborsi di crediti	€	2.206.500,00
Titolo 4-Entrate derivanti dall’accensione di mutui e prestiti	€	150.000.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€	40.570.000,00
Totale Generale Entrate	€	740.442.450,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	557.765.083,60
Titolo 2-Spese in conto capitale	€	32.428.019,63
Titolo 3-Rimborso di prestiti	€	109.679.346,77
Titolo 4-Partite di giro	€	40.570.000,00
Totale Generale Uscite	€	740.442.450,00

Art. 57

(Bilancio di Previsione dell'A.A.S.L.P.)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (A.A.S.L.P.) per l'esercizio finanziario 2022 (Allegato "B"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	19.430.000,00
Titolo 2-Entrate patrimoniali	€	5.000,00
Titolo 4-Contabilità speciali	€	550.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€	6.263.000,00
Totale Generale Entrate	€	26.248.000,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	11.765.000,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€	7.550.000,00
Titolo 3-Spese in conto capitale	€	120.000,00
Titolo 5-Contabilità speciali	€	550.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€	6.263.000,00
Totale Generale Uscite	€	26.248.000,00

2. In riferimento all'avvio delle nuove funzioni di cui all'articolo 5 del Decreto Delegato 28 gennaio 2021 n.11, a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'A.A.S.L.P. subentra in tutti i contratti, accordi e convenzioni sottoscritti dall'U.G.R.A.A., dalla UO Acquisti Servizi Generali e Logistica e dall'A.A.S.S. fino alla loro naturale scadenza, fatto salvo il diritto di disdetta.

3. Nell'ambito delle funzioni oggetto di trasferimento dall'U.G.R.A.A. all'A.A.S.L.P. ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Delegato n.11/2021 sono comprese, altresì, quelle attribuite all'U.G.R.A.A. dalla Legge 4 maggio 2021 n.86.

4. Nell'ambito dello stanziamento previsto per l'esercizio 2022 sul capitolo 2-5-6440 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per investimenti" sono destinati euro 400.000,00 per gli interventi di tutela e gestione del Centro Storico di San Marino e Monte Titano. Nell'ambito degli stanziamenti previsti sul predetto capitolo 2-5-6440 e sul capitolo 1-5-2605 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per interventi su immobili di terzi", è di competenza esclusiva del Congresso di Stato definire l'esecuzione delle opere pubbliche e degli interventi cui deve provvedere – direttamente o indirettamente – l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici.

5. Sui capitoli di cui al precedente comma 4 trovano imputazione anche gli oneri per la progettazione delle opere e degli interventi definiti dal Congresso di Stato.

6. Sul capitolo 2-5-6440 sono, altresì, imputate le spese relative agli interventi tesi a migliorare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro in attuazione dell'articolo 10 del Decreto 27 settembre 2002 n.92.

7. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, su opere e infrastrutture pubbliche, finanziati mediante gli stanziamenti previsti rispettivamente sul capitolo 1-5-2600 "Fondo di

dotazione A.A.S.L.P. per spese di manutenzione ordinaria” e sul capitolo 2-5-6444 “Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per spese di manutenzione straordinaria” sono effettuati nel rispetto della programmazione annuale definita dall’A.A.S.L.P. in accordo con la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, l’Agricoltura e i Rapporti con l’A.A.S.L.P..

8. Ai sensi dell’articolo 70, comma 1, è autorizzata l’erogazione di quote mensili dello stanziamento del Fondo di dotazione per manodopera spettante alla predetta Azienda, di cui ai capitoli 1-5-2590 e 2-5-6443.

Art. 58

(Bilancio di Previsione dell’A.A.S.S.)

1. A norma dell’articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.) per l’esercizio finanziario 2022 (Allegato “C”):

Stato previsionale dell’Entrata	
Titolo 1-Entrate correnti	€ 79.307.000,00
Titolo 2-Movimenti di capitale	€ 24.569.000,00
Titolo 3-Contabilità speciali	€ 43.310.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€ 5.406.000,00
Totale Generale Entrate	€ 152.592.000,00

Stato previsionale dell’Uscita	
Titolo 1-Uscite correnti	€ 83.975.000,00
Titolo 2-Movimenti di capitali	€ 25.601.000,00
Spese in conto capitale	
Titolo 3-Contabilità speciali	€ 37.610.000,00
Titolo 4-Spese Straordinarie	€ //
Titolo 5-Partite di giro	€ 5.406.000,00
Totale Generale Uscite	€ 152.592.000,00

2. Sul capitolo 1-7-2505 “Perdita d’esercizio A.A.S.S.” è stanziato per l’esercizio 2022 l’importo di euro 5.054.000,00 per la copertura della perdita d’esercizio 2022 dell’Azienda medesima.

3. L’A.A.S.S. è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2022, ad utilizzare proprie riserve o propri finanziamenti fino ad euro 25.601.000,00 da destinare a copertura finanziaria delle previste opere di investimento, comprese quelle relative agli investimenti effettuati per conto dello Stato i cui oneri sono posti a carico dell’A.A.S.S..

4. Per l’utilizzo delle riserve, fino all’importo di euro 25.601.000,00, di cui al comma 2, il Consiglio di Amministrazione dell’A.A.S.S. presenta una relazione scritta alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione afferente alle opere che verranno così finanziate.

Art. 59

(Bilancio di Previsione del C.O.N.S.)

1. A norma dell’articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (C.O.N.S.) per l’esercizio finanziario 2022 (Allegato “D”):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate ordinarie	€	4.490.000,00
Titolo 2-Entrate straordinarie	€	300.000,00
Titolo 3-Entrate diverse	€	589.600,00
Titolo 4-Entrata conto capitale CONS	€	100.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€	200.000,00
Totale Generale Entrate	€	5.679.600,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	5.042.100,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€	335.000,00
Titolo 3-Oneri non ripartibili	€	2.500,00
Titolo 4-Spese in conto capitale	€	100.000,00
Titolo 5-Rimborso di prestiti	€	//
Titolo 6-Partite di giro	€	200.000,00
Totale Generale Uscite	€	5.679.600,00

2. Ai sensi dell'articolo 70, comma 1, è autorizzata l'erogazione per acconti del contributo per l'esercizio 2022 di euro 4.590.000,00 in favore del C.O.N.S di cui all'articolo 9 della Legge 30 settembre 2015 n.149.

Art. 60

(Bilancio di Previsione dell'I.S.S.)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (I.S.S.) per l'esercizio finanziario 2022 (Allegato "E"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1- Finanziamento attività assistenziale Sanitaria e Socio Sanitaria	€	98.670.000,00
Titolo 2- Finanziamento attività previdenziale	€	234.074.000,00
Titolo 3- Entrate da attività amministrative, tecniche e servizi generali	€	26.329.463,87
Titolo 4- Entrate derivanti da alienazione beni patrimoniali	€	1.000,00
Titolo 5- Acquisizione mezzi finanziari	€	4.500.000,00
Titolo 6- Partite di giro	€	27.410.000,00
Totale Generale Entrate	€	390.984.463,87

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Uscite correnti	€	361.254.463,87
Titolo 2-Uscite in conto capitale	€	2.320.000,00
Titolo 3-Rimborso di mutui	€	//
Titolo 4-Partite di giro	€	27.410.000,00
Totale Generale Uscite	€	390.984.463,87

2. Ai sensi e agli effetti del comma 3 dell'articolo 26 della Legge 20 dicembre 2002 n.112, è autorizzata l'erogazione, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, per acconti all'I.S.S., per l'esercizio finanziario 2022, di un fondo di dotazione per l'assistenza sanitaria e per il finanziamento del servizio

socio-sanitario, da imputare sul capitolo 1-10-4590, nella misura di euro 80.000.000,00. L'erogazione per acconti è autorizzata altresì per i capitoli relativi ai fondi previdenziali a carico dello Stato ed inseriti nell'Allegato "T" di cui all'articolo 70, comma 1.

3. Il recupero forfettario a carico dell'I.S.S. relativo alle quote pensioni corrisposte in correlazione alla Legge 8 marzo 1927 n.7 di cui al capitolo 1080 è stabilito nella misura del 10% dell'importo registrato sul capitolo 1-8-2670.

4. Gli eventuali oneri di cui ai Decreti 20 maggio 1996 nn. 48 e 49 per l'esercizio finanziario 2022 vengono imputati sul capitolo 1-3-2490 ovvero sui capitoli 1-3-2470 e 1-3-2480.

5. A parziale modifica del comma 3 dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2011 n.184, il trasferimento per il ripristino del Fondo Comune di Riserva di Rischio da imputare sul capitolo 1-10-4705, per gli esercizi 2022-2024, è fissato nella misura di euro 1.000.000,00 per ciascun esercizio.

Art. 61

(Disposizioni per il Fondo Comune di Riserva di Rischio)

1. L'articolo 45 della Legge 18 dicembre 2003 n.165 rubricato "Fondo Comune di Riserva di Rischio" è così modificato:

"Art. 45

(Fondo Comune di Riserva di Rischio)

A parziale modifica dell'ultimo comma dell'articolo 16 della Legge 11 febbraio 1983 n.15, in presenza di una sentenza passata in giudicato che accerta l'impossibilità di riscossione del contributo per fondo pensioni nei confronti del datore di lavoro, è effettuato l'accreditamento del contributo obbligatorio non versato nella posizione del predetto lavoratore interessato mediante trasferimento nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti del corrispondente ammontare prelevato dal Fondo Comune di Riserva di Rischio.

La facoltà di cui sopra è riconosciuta solo nel caso in cui il rapporto di lavoro è stato instaurato nel rispetto delle norme sul collocamento."

2. Qualora l'omesso versamento del contributo obbligatorio riguardi le quote, sia a carico del datore di lavoro che a carico del lavoratore, di spettanza di Fondiss e si sia in presenza di una sentenza passata in giudicato che accerti l'impossibilità di riscossione del contributo, nei confronti dell'azienda debitrice, l'Istituto per la Sicurezza Sociale è autorizzato a prelevare dal Fondo Comune di Riserva di Rischio le somme corrispondenti ai mancati versamenti, accreditandole sulle posizioni individuali dei lavoratori coinvolti.

Art. 62

(Bilancio di Previsione dell'Università degli Studi)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Università degli Studi per l'esercizio finanziario 2022 (Allegato "F"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate correnti	€	6.480.500,00
Titolo 2-Entrate in conto capitale	€	220.000,00
Titolo 3-Partite di giro	€	805.000,00
Totale Generale Entrate	€	7.505.500,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1-Spese correnti	€	6.480.500,00
Titolo 2-Spese conto capitale	€	220.000,00
Titolo 3-Partite di giro	€	805.000,00
Totale Generale Uscite	€	7.505.500,00

2. Ai sensi dell'articolo 70, comma 1, è autorizzata l'erogazione per acconti del contributo per l'esercizio 2022 di euro 3.860.000,00, in favore dell'Università degli Studi.

Art. 63

(Bilancio di Previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione per l'esercizio finanziario 2022 (Allegato "G"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1 – Entrate Ordinarie	€	1.740.000,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie	€	//
Titolo 3 – Contabilità Speciali	€	87.000,00
Titolo 4 – Movimenti di Capitale	€	//
Titolo 5 – Partite di Giro	€	71.500,00
Totale Generale Entrate	€	1.898.500,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1 - Spese correnti	€	578.000,00
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	€	20.000,00
Titolo 3 - Movimenti di Capitale	€	1.142.000,00
Titolo 4 – Partite di Giro	€	71.500,00
Titolo 5 – Contabilità Speciali	€	87.000,00
Totale Generale Uscite	€	1.898.500,00

Art. 64

(Bilancio di Previsione dell'Ente di Stato dei Giochi)

1. A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 e dell'articolo 10 della Legge 27 dicembre 2006 n.143, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Ente di Stato dei Giochi per l'esercizio finanziario 2022 (Allegato "H"):

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1 – Entrate Ordinarie	€	205.000,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie	€	//
Titolo 4 – Movimenti di Capitale	€	//
Titolo 5 – Partite di Giro	€	26.500,00
Totale Generale Entrate	€	231.500,00

Stato previsionale dell'Uscita		
Titolo 1 - Spese correnti	€	200.100,00
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale	€	//
Titolo 3 - Movimenti di Capitale	€	4.900,00
Titolo 5 – Partite di Giro	€	26.500,00
Totale Generale Uscite	€	231.500,00

Art. 65

(Trasferimenti Poste San Marino S.p.A.)

1. Sono autorizzati i trasferimenti inseriti nel Bilancio dello Stato con Poste San Marino S.p.A. sulla base del Bilancio di Previsione Budgetaria di Poste San Marino S.p.A. per l'esercizio finanziario 2022 (Allegato "I"):

Totale Generale Ricavi	€	4.588.100,00
Totale Generale Costi	€	4.991.450,00
Sbilancio	€	-403.350,00

2. Sul capitolo 1-3-2615 "Concorso dello Stato pareggio gestione Poste San Marino S.p.A." è stanziato per l'esercizio 2022 l'importo di euro 403.350,00 quale concorso massimo dello Stato per il pareggio della gestione di Poste San Marino S.p.A..

3. Sul capitolo 1-3-2616 "Fondo di compensazione per agevolazioni tariffarie postali" è stanziato per l'esercizio 2022 l'importo di euro 160.000,00 quale rimborso massimo a carico del Bilancio dello Stato per le agevolazioni tariffarie concesse da Poste San Marino S.p.A., ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Delegato 26 giugno 2013 n.68 compresi gli oneri relativi alle esenzioni postali di cui al comma 1 dell'articolo 24 della Legge 30 maggio 2019 n.88.

Art. 66

(Trasferimento UO Ufficio Filatelico e Numismatico in Poste San Marino S.p.A.)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la denominazione di "Comitato Tecnico Artistico dell'Ufficio Filatelico e Numismatico" di cui al Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.64 è modificata in "Comitato Tecnico Artistico". A decorrere dalla predetta data i richiami all'UO Ufficio Filatelico e Numismatico ed al Dirigente dell'UO Ufficio Filatelico e Numismatico contenuti nel Decreto Delegato n.64/2014 sono sostituiti rispettivamente da Poste San Marino S.p.A. e dal Direttore Generale di Poste San Marino S.p.A.. Il programma delle emissioni filateliche e numismatiche di cui all'articolo 7 del Decreto Delegato n.64/2014 è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Poste San Marino S.p.A., in accordo con la Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 ed a superamento dell'articolo 16, quarto comma, della Legge 18 dicembre 2006 n.135, le singole emissioni filateliche e numismatiche sono autorizzate con decreto delegato adottato dal Congresso di Stato ai sensi della lettera a), comma 2, dell'articolo 2 della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183, su proposta del Direttore Generale di Poste San Marino S.p.A. e previo parere della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio. Sulle emissioni viene apposto lo stemma della Repubblica di San Marino.

3. A decorrere dalle date indicate con delibera del Congresso di Stato, Poste San Marino S.p.A. subentra nei contratti, accordi e convenzioni sottoscritti dall'UO UFN fino alla loro naturale scadenza, fatto salvo il diritto di disdetta, e nei rapporti giuridici attivi e passivi in capo all'UO UFN stessa.

4. Le spese anticipate ed impegnate dalla UO UFN sui pertinenti capitoli del Bilancio dello Stato e riferite alle attività filatelico numismatiche dell'esercizio 2022 sono successivamente rimborsate allo Stato da Poste San Marino S.p.A.
5. I beni mobili da trasferire a Poste San Marino S.p.A. sono valutati in base al valore residuo iscritto nel patrimonio dello Stato al 31 dicembre 2021. I beni completamente ammortizzati sono ceduti ad un valore pari al 5% del loro valore ammortizzato.
6. A Poste San Marino S.p.A., per l'attività di commercializzazione e vendita dei valori giacenti presso la Direzione della Finanza Pubblica - Magazzino Valori dello Stato riferiti alle emissioni pregresse, viene riconosciuto un aggio la cui misura e decorrenza è definita con delibera del Congresso di Stato.
7. In sede di Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 sono adeguati gli stanziamenti sui capitoli di bilancio dell'UO UFN e di Poste San Marino S.p.A.; è definita altresì l'assegnazione a Poste San Marino S.p.A. del personale in servizio presso l'UO UFN, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.
8. Le rimanenze finali dei valori filatelici e numismatici emessi dopo il 1° gennaio 2022 sono ceduti da Poste San Marino S.p.A. alla Direzione della Finanza Pubblica - Magazzino Valori dello Stato, a partire dalla fine del secondo anno successivo a quello di emissione, al valore di costo.
9. Il bilancio preventivo e consuntivo di Poste San Marino S.p.A. deve evidenziare separatamente il risultato della gestione riferita all'attività filatelica e numismatica.
10. Le sostituzioni, gli incarichi e le assegnazioni di diritto pubblico vigenti in Poste San Marino S.p.A. ed aventi scadenza al 31 dicembre 2021 sono rinnovati senza soluzione di continuità in favore dei medesimi dipendenti sino al 30 giugno 2022, salvo che prima di tale termine intervengano differenti determinazioni. Sono fatti salvi la rinuncia del dipendente all'incarico o sostituzione, il mancato superamento del periodo di prova e, per le sostituzioni, il rientro del titolare.
11. La proroga di cui al comma 10 consegue direttamente dalle previsioni del predetto comma, senza necessità di adottare ulteriori provvedimenti amministrativi.

Art. 67

(Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.A.)

1. Sul capitolo 1-4-3705 "Oneri di sviluppo dell'attività dell'Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.A." è previsto uno stanziamento, per l'esercizio 2022, di euro 165.000,00.

Art. 68

(Conferimento in conto capitale al Veicolo Pubblico di Segregazione dei Fondi Pensione)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato ad effettuare, per l'esercizio finanziario 2022, trasferimenti in conto capitale sul capitolo 2-3-6354 "Conferimento in conto capitale al Veicolo Pubblico di Segregazione Fondi Pensione" fino alla concorrenza di euro 9.539.119,63.

Art. 69

(Bilanci Pluriennali)

1. A norma degli articoli 2 e 34 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 sono approvati, in termini di competenza, i seguenti bilanci pluriennali per il triennio 2022-2024:
 - 1) Bilancio Pluriennale dello Stato (Allegato "L");
 - 2) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (Allegato "M");
 - 3) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Allegato "N");
 - 4) Bilancio Pluriennale del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (Allegato "O");
 - 5) Bilancio Pluriennale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (Allegato "P");

- 6) Bilancio Pluriennale dell'Università degli Studi (Allegato "Q");
- 7) Bilancio Pluriennale dell'Autorità per l'Aviazione Civile, la Navigazione Marittima e l'Omologazione (Allegato "R");
- 8) Bilancio Pluriennale dell'Ente di Stato dei Giochi (Allegato "S").

Art. 70

(Disposizioni contabili relative al bilancio)

1. Con l'approvazione del bilancio si intendono automaticamente autorizzate ed impegnate le spese obbligatorie dovute per gli oneri retributivi del personale compresi gli oneri di missioni e trasferte, per le rate di ammortamento dei mutui, per interessi ed oneri connessi, trasferimenti agli Enti ed Aziende del Settore Pubblico Allargato, spese postali, per effetto dell'esecuzione di contratti o di disposizioni di legge, come da Allegato "T".
2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della Legge 8 agosto 2018 n.104 in sede di Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 sono approvate le eventuali variazioni straordinarie e le registrazioni contabili al Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2022 al fine di allinearle con il risultato d'esercizio 2022 del bilancio di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. approvato dall'Assemblea dei Soci.
3. Il capitolo 1-3-2410 "Fondo Straordinario di Solidarietà" può essere ulteriormente finanziato con le modalità previste alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 3 dell'articolo 55 della Legge 23 dicembre 2014 n.219. L'utilizzo dell'importo di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 55 della Legge n.219/2014 si riferisce alle somme non destinate in sede di dichiarazione dei redditi dell'esercizio fiscale 2021.
4. Ai sensi dell'articolo 10 del Decreto – Legge 7 maggio 2020 n.73, lo stanziamento previsto sul capitolo 1-7-1995 "Oneri per la partecipazione all'Esposizione Universale di Dubai 2020" per l'esercizio finanziario 2022 è di euro 200.000,00.

Art. 71

(Finanziamento dei Partiti e Movimenti Politici)

1. Il contributo dello Stato per il finanziamento dei Partiti e dei Movimenti Politici di cui alla Legge 23 novembre 2005 n.170 e s.s.m. è calcolato detratte le partite di giro e le entrate derivanti dall'accensione di mutui e prestiti di cui al Titolo 4 dell'Entrata del Bilancio dello Stato.
2. Per l'anno 2022 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici è stabilito, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 dicembre 2017 n.147, in euro 1.237.213,02; la predetta somma trova imputazione sul capitolo 1-2-1450.

Art. 72

(Disposizioni relative ai fondi destinati al funzionamento delle Giunte di Castello)

1. Gli emolumenti ed i gettoni per il servizio prestato dal Capitano di Castello e dal Segretario di Giunta ed i gettoni di presenza del Capitano di Castello, del Segretario di Giunta e dei membri di Giunta trovano imputazione sul capitolo 1-2-3810 "Fondo per il funzionamento e per gli emolumenti delle Giunte di Castello e varie" e le somme non erogate a tale titolo dalla Giunta di Castello possono essere impiegate dalla Giunta medesima per finanziare le proprie attività ed il proprio funzionamento. L'importo di emolumenti e gettoni è definito nella misura e nei termini stabiliti dall'articolo 34, comma 3, della Legge 24 settembre 2020 n.158.
2. Agli effetti dell'articolo 32 della Legge n.158/2020, l'A.A.S.L.P. è autorizzata a mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di euro 320.000,00 da imputare sui pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione dell'Azienda medesima. L'A.A.S.S. è autorizzata a mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di euro 70.000,00 da imputare sui pertinenti capitoli

del Bilancio di Previsione dell'Azienda medesima per la realizzazione di impianti di pubblica illuminazione nei Castelli utilizzando metodi di risparmio e basso consumo.

Art. 73

(Acquisizione di mezzi finanziari e provvedimenti di gestione della liquidità)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare contratti di finanziamento con la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e con primari istituti di credito, in via prioritaria sammarinesi, o con Enti del Settore Pubblico Allargato per l'erogazione di anticipazioni di cassa sotto forma di aperture di credito in conto corrente preliminari all'accensione del mutuo a pareggio dell'esercizio finanziario 2022 e per sopperire ad eventuali momentanee deficienze di cassa, ai sensi degli articoli 30 e 31 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.
2. L'eventuale stipula dei contratti di cui al precedente comma impone l'obbligo al Congresso di Stato di pubblicazione dei medesimi e di reportistica quadrimestrale alla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione.
3. Sul capitolo 1-3-2760 "Interessi passivi su finanziamenti, anticipazioni e scoperti di conto corrente" trovano imputazione gli oneri finanziari per l'esercizio 2022 relativi alle anticipazioni di cassa di cui al comma 1.

Art. 74

(Oneri e compensi dell'Authority per le Pari Opportunità)

1. All'articolo 1 del Decreto Delegato 17 maggio 2018 n.56 sono aggiunti i seguenti commi:
"3 bis. A partire dal 1° gennaio 2022 ai componenti dell'Authority per le Pari Opportunità viene riconosciuto un compenso fisso mensile da liquidarsi trimestralmente così ripartito:
 - euro 400,00 al membro designato ai sensi del comma 3 quale legale rappresentante;
 - euro 200,00 ai restanti membri.
- 3 ter. Le spese annuali dell'Authority per le Pari Opportunità sono imputate sul capitolo di spesa 1-10-4497 "Oneri e compensi per attività dell'Authority per le Pari Opportunità".

Art. 75

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 dicembre 2021/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini

p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO
Teodoro Lonfernini